



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N° 91

DEL 29/12/2010

OGGETTO: “Piano Paesaggistico Ambiti 15-16-17 provincia di Ragusa, adottato con D.A. n. 1767 del 10.08.2010. Osservazioni.”

L'anno duemiladieci, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 19,20 in Scicli e nella sala adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, su invito del Presidente datato 24/12/2010 Prot. n° 38334, notificato a norma di legge in seduta pubblica con procedura d'urgenza.

Presiede l'adunanza il Geom. Antonino Rivillito, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste la Dott.ssa Francesca Sinatra, Segretario Comunale.

Sono presenti i Consiglieri Comunali:

CONSIGLIERI

PRESENTI

- 1) RIVILLITO ANTONINO - (UDC)
- 2) VERDIRAME ROCCO - (PROGETTO SCICLI)
- 3) CARBONE SALVATORE - (IDEA DI CENTRO
VERSO IL PDL)
- 4) LOPES MARCO - (UDC)
- 5) BONINCONTRO LORENZO - (IDEA DI CENTRO
VERSO IL PDL)
- 6) CALABRESE SALVATORE - (MOVIMENTO
CULTURALE SCICLI E TU)
- 7) AQUILINO GIANPAOLO - (PD)
- 8) CARUSO CLAUDIO - (PD)
- 9) VENTICINQUE BARTOLOMEO - (PDL)
- 10) FIDONE FABIO - (MPA)

- 11) GUTTA' AGATINO SALV. - (PDL)
- 12) ARRABITO MAURIZIO- (GRUPPO MISTO)
- 13) EPIRO BARTOLOMEO - (PATTO PER SCICLI)
- 14) GALESÌ BARTOLOMEO - (PDL)
ASSENTI
- 1) PACETTO VINCENZO - (PDL)
- 2) BRAMANTI VINCENZO - (UDC)
- 3) CASERTA ADRIANO - (MOVIMENTO CULTURALE
SCICLI E TU)
- 4) RUTA ROSARIO - (MOVIMENTO CULTURALE
SCICLI E TU)
- 5) CANNATA ARMANDO - (PD)
- 6) CARUSO ANDREA - (GRUPPO MISTO)

Per l'Amministrazione Comunale sono presenti: **Ass. Maurizio Miceli, Ass. Vincenzo Giannone.**

Il Presidente pone in discussione il punto all'o.d.g. avente ad oggetto: “Piano Paesaggistico Ambiti 15-16-17 provincia di Ragusa, adottato con D.A. n. 1767 del 10.08.2010. Osservazioni.”, dando atto che la seduta prosegue da dove era stata interrotta ieri sera.

Il C.C. Fidone dichiara che ieri sera si è astenuto dal votare per il rinvio per motivi di lavoro e non perchè non condividesse la proposta del C.C. Verdirame.

Il C.C. Carbone invita i Consiglieri ad esprimere la propria opinione evitando le polemiche.

Entra in aula l'Ass. Gentile.

Il C.C. Caruso Claudio dichiara di aver esaminato la documentazione e chiede chiarimenti all'Ing. Spanò sulla Necropoli di San Biagio.

L'Ing. Spanò fornisce i chiarimenti richiesti.

Entra in aula il C.C. Bramanti - Presenti 15/20.

Il C.C. Verdirame manifesta perplessità sulla deliberazione della G.C. n. 360 del 28/12/2010 che modifica la deliberazione di G.C. n. 357 del 27/12/2010.

Entra in aula il C.C. Caruso Andrea – Presenti 16/20.

Il C.C. Verdirame continua il proprio intervento.

Entrano in aula i C.C.: Ruta - Caserta – Presenti 18/20.

L'Ass. Gentile fornisce i chiarimenti richiesti, ricordando che in questi giorni con i Consiglieri vi è stato un confronto costruttivo.

Il Presidente nomina scrutatori i C.C.: **Ruta – Guttà – Epiro.**

Il C.C. Carbone evidenzia che il C.C. Verdirame conosce tutto l'iter delle osservazioni in quanto è stato presente alle Conferenze dei Capi Gruppo, infatti il rinvio è stato votato per consentire al C.C. Caruso Claudio e agli altri Consiglieri che non erano stati presenti, di esaminare la documentazione. Dichiara che bisogna concludere, perchè le risposte ai cittadini si danno votando o meno la proposta. Invita il Presidente ad andare avanti senza dare spazio alle polemiche.

Il C.C. Epiro dichiara che, non essendo potuto intervenire alla riunione dei Capi Gruppo, è stata una fortuna avere un rinvio di 24 ore, in quanto ciò gli ha consentito di esaminare la documentazione e l'emendamento pervenuto all'ultimo momento.

Il C.C. Carbone ribadisce la propria opinione che gli assenti hanno torto e dà atto che l'emendamento è stato concordato nella riunione dei Capi Gruppo.

Il Presidente riepiloga gli avvenimenti degli ultimi giorni relativamente alla proposta di osservazioni e alla riunione del 27/12/2010, in cui i Consiglieri hanno dato mandato all'A.C. di predisporre l'emendamento in quel modo.

Il C.C. Epiro replica, precisando che la sua richiesta era stata solo quella di avere l'opportunità di esaminare gli atti.

Il C.C. Caruso Claudio chiede se il documento che gli è stato consegnato questa sera è una nuova proposta o cos'altro.

Entra il C.C. Cannata – Presenti 19/20.

Il Segretario Generale chiarisce che quel documento è solo un supporto pratico predisposto dall'Ing. Spanò, un mix o un testo unico chiesto dal C.C. Verdirame per semplificare il compito dei Consiglieri Comunali. Il C.C. dovrà votare l'emendamento e la proposta iniziale.

Il C.C. Caruso Claudio interviene ancora e lamenta il fatto che, fra le tante osservazioni, non sono state prese in considerazione quelle del P.D. Parla di un sopralluogo fatto in Contrada San Biagio.

L'Ing. Spanò precisa di non aver presenziato a nessun sopralluogo in Contrada San Biagio. Dichiara di essere dispiaciuto se il suo lavoro di mixaggio non è stato apprezzato.

Il C.C. Verdirame dichiara che, come minoranza, hanno l'obbligo di fare il proprio dovere, anche se la maggioranza non ha bisogno dei loro voti. Ringrazia l'Ing. Spanò che ha fatto un lavoro di cucitura. Manifesta ancora perplessità e chiede chiarimenti. Interviene ampiamente.

Il C.C. Arrabito dichiara di aver partecipato alla Conferenza dei Capi Gruppo e la cosa gli è servita molto perchè gli ha chiarito le idee. Sostiene di aver apprezzato molto la disponibilità del Sindaco e dell'Ass. Gentile, che hanno ben saputo recepire le istanze che sono pervenute dal territorio. Dichiara il proprio voto favorevole.

Il C.C. Venticinque dichiara che a suo avviso questa sera si è parlato abbastanza del Piano Paesaggistico. Dà atto che l'A.C. lavora bene. Ritiene opportuno mandare le osservazioni, anche se non sappiamo se le stesse saranno accolte. Afferma che ieri sera non voleva votare il rinvio ma lo ha fatto per mettere alla prova le opposizioni. Dichiara il proprio voto favorevole e invita i Consiglieri a votare all'unanimità.

Il C.C. Aquilino ringrazia il C.C. Venticinque dell'invito. Dà atto che si è arrivati alla fine di un lungo percorso. Afferma che Scicli è un paese privilegiato in quanto ha avuto un buon Piano Regolatore, fatto con grande lungimiranza a salvaguardia del territorio. Si augura che si possa continuare a lavorare per la tutela del territorio. Esprime il proprio plauso all'Ass. Gentile, al Presidente, all'Ing. Spanò. Manifesta qualche perplessità per le delibere fatte dalla G. C., che fanno trasparire qualche corto circuito. Dichiaro che, anche se non sono state considerate le loro proposte, si sente di votare questo provvedimento.

Il C.C. Caserta fa la seguente dichiarazione:

Mi pare proprio che oggi in C.C. ci troviamo a discutere un atto, nello specifico le osservazioni al Piano Paesaggistico che è stato certamente condiviso e partecipato da tutti i Consiglieri, i quali nelle riunioni effettuate insieme all'A.C. non solo hanno collaborato alla stesura delle stesse ma vi hanno contribuito attivamente proponendo degli interventi recepiti dall'Assessore. E' un fenomeno di sinergie tra il C.C. e l'A.C. che ad oggi ha prodotto un'atto, appunto le osservazioni al Piano Paesaggistico che certamente traducono le aspettative dell'intera comunità in merito al miglioramento del Piano. Di tale risultato va dato merito a tutti i Consiglieri che hanno partecipato attivamente ai lavori di stesura delle osservazioni e all'Assessore, supportato dall'Ufficio che hanno avuto la sensibilità di condividere con il C.C. la stesura dell'atto deliberativo.

La logica seguita per la predisposizione delle osservazioni basate sulla proposta di un abbassamento dei livelli di tutela non va intesa come un non voler tutelare il territorio, significa solo attenzionare quei vincoli che debbono esaltare le bellezze paesaggistiche della nostra terra e non certo mortificarle.

Prova di questo ne è la modifica alle norme tecniche delle zone Agricole di recente approvata dal C.C. dove le zone ad alta valenza paesaggistica E1, E2, E3, dove esistono forti vincoli di tutela non sono state modificate.

Sappiamo tutti con quale modalità è stato approvato il Piano Paesaggistico, modalità che non sono assolutamente condivisibili, così come sappiamo tutti che il Piano così e com'è risulta un aggravio per il nostro territorio, basato prevalentemente su un'economia agricola e che aspira a prospettive di sviluppo turistico. Questo Piano non garantisce possibilità di sviluppo al Settore Agricolo ed imbriglia le prospettive di uno sviluppo turistico.

Le osservazioni proposte riguardano l'abbassamento del livello di tutela a monte di Scicli così da consentire un mantenimento ed incremento dell'attività agricola, e sulla fascia costiera dove potrà svilupparsi un'attività turistica.

- Eliminazione del divieto di realizzare in talune zone nuovi impianti serricoli.
- Eliminare il divieto all'A.C. di poter attuare varianti nelle zone di livello tutela 2.
- Attenuazioni delle distanze tra fabbricati nelle zone agricole.
- Eliminare il vincolo all'interno dei centri abitati, comprese le borgate nelle zone normate B.

Per ultimo mi pare giusto sottolineare e dare atto all'A.C. di non aver avuto remore a recepire quanto più volte discusso in C.C. circa la tutela dell'area circostante la Cava di Truncafila dove è stata proposta l'apposizione del vincolo di tutela livello 2.

Pertanto, per quanto premesso il voto è favorevole.

Scicli e Tu
F.to Adriano Caserta
F.to Ruta Rosario
F.to Salvatore Calabrese

Il C.C. Bramanti dichiara il voto favorevole dell'U.D.C.

Il Presidente mette ai voti l'emendamento Prot. n. 38638 del 28/12/2010 e l'esito della votazione è il seguente:

Presenti 19

- Voti favorevoli 19

L'emendamento Prot. n. 38638 del 28/12/2010 è approvato.

Il C.C. Cannata interviene riepilogando i punti salienti delle osservazioni. Dà atto che non si ha la certezza del recepimento da parte degli organi della Regione delle osservazioni stesse, tuttavia il C.C. deve dare gli orientamenti che possono caratterizzare la volontà di questo territorio di essere reso fruibile per le generazioni future. Ritiene che sia stato fatto un buon lavoro, anche se non perfetto. Precisa di avere qualche riserva nella pratica applicazione di alcune osservazioni. Ribadisce il proprio apprezzamento del percorso che è stato fatto, non sempre lineare e non sempre

facile. Ricorda che il Piano Paesaggistico approvato nel mese di Agosto ha colto di sorpresa l'A.C. e si augura che questa lezione serva per essere sempre vigili sul territorio. Si augura che possa nascere un nuovo modo di approccio ai problemi da parte del C.C., e questo deve passare facendo chiarezza sulla composizione dei gruppi all'interno del C.C. Chiede che vengano chiarite le posizioni politiche dei Consiglieri, date le indicazioni che vengono espresse all'esterno in via informale e la mutevole variazione delle forze politiche che è in corso. Si augura che tra le prime sedute di C.C. si possa inserire un confronto politico dal quale possano emergere con nitidezza le posizioni politiche dei singoli Consiglieri. Dichiaro il voto favorevole del proprio gruppo.

Il C.C. Verdirame fa la seguente dichiarazione:

29/12/2010

Dichiarazione di voto

Ritengo che il lavoro svolto abbia quantomeno impegnato tutti a coniugare la tutela del territorio con l'altrettanto legittima esigenza del mondo produttivo al fine di evitare il blocco dell'economia e l'arretramento dei livelli occupazionali nel nostro territorio che non può accontentarsi di cantieri di lavoro o sussidi.

Và dato atto al Vice Sindaco ed all'Ufficio Urbanistica di avere con serietà e responsabilità portata avanti in tutte le sedi decisionali la difesa del territorio in favore della Città.

Ci auguriamo che il lavoro svolto possa essere recepito da parte della Regione, ritenendo che le osservazioni che saranno approvate sono adeguatamente motivate in quanto rappresentano il meglio della concertazione che tutti gli attori hanno ritenuto di mettere in campo per lo sviluppo e la salvaguardia del nostro territorio.

E' necessario che questo provvedimento venga seguito a Palermo presso la Commissione Regionale qualora ve ne fosse la necessità.

F.to Rocco Verdirame

Il C.C. Carbone dichiara il proprio voto favorevole. In un ampio intervento spiega il perchè di alcune osservazioni, per tutelare le zone importanti. Precisa che all'interno della G.C. c'è stato un disguido che è stato presto chiarito. Ribadisce che sono state accolte le proposte di tutti per garantire e tutelare il territorio.

Il C.C. Fidone si associa agli interventi dei colleghi Consiglieri che l'hanno preceduto. Dà atto che i Consiglieri sono la voce di tutti i cittadini. Esprime il proprio plauso al Vice Sindaco e all'Ufficio Tecnico. Dichiaro il proprio voto favorevole.

Il C.C. Lopes dichiara il proprio voto favorevole. Chiede al Presidente del C.C. che venga fatta una verifica politica.

Il C.C. Epiro dichiara il proprio voto favorevole.

Il Presidente mette ai voti la proposta emendata e l'esito della votazione è il seguente:

Presenti 19

- Voti favorevoli 19

La proposta emendata è approvata.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di C.C. del Capo IX Settore Urbanistica, Ing. Guglielmo Spanò, n. 10 del 23/12/2010, avente ad oggetto "*Piano Paesaggistico Ambiti 15-16-17 provincia di Ragusa, adottato con D.A. n. 1767 del 10.08.2010. Osservazioni.*", che si allega alla presente;

Richiamata integralmente "per relationem" la parte motiva della suddetta proposta e ravvisatane la fondatezza;

Vista la proposta di osservazioni, compilata dall'U.T.C. in data 23.12.2010, proposta qui da intendere riportata ed integralmente trascritta, e allegata alla presente, sotto ALLEGATO A, per farne parte integrante;

Visti i pareri espressi dal Capo IX Settore Urbanistica, Ing. Guglielmo Spanò e dal Responsabile del Servizio, Geom. Salvatore Denaro;

Visto l'emendamento Prot. n. 38638 del 28/12/2010 esaminato ed approvato dal Consesso, che si allega alla presente;

Preso atto delle superiori votazioni;
Ritenuto opportuno, oltrechè necessario, provvedere in merito;
Visto l'OREL vigente e la L.R. n° 48 dell'11/12/1991.

DELIBERA

Per la causale in premessa:

- a. Di approvare la proposta di deliberazione di C.C. del Capo IX Settore Urbanistica, Ing. Guglielmo Spanò, n. 10 del 23/12/2010, relativa all'oggetto, così come emendata dal Consiglio Comunale, sotto ALLEGATO A, che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale;
- b. Di dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri espressi dal Responsabile del Settore e dal Responsabile del Servizio.

Successivamente il Presidente invita i Consiglieri a votare per l'immediata esecutività e la stessa viene approvata all'unanimità. Il Presidente ringrazia i Consiglieri e alle ore 20,55 la seduta è sciolta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Firmato all'originale.

IL PRESIDENTE
f.to (Geom. Antonino Rivillito)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera di C.C. viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal **30/12/2010** e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Sciacca, li 30/12/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)



COMUNE DI SCICLI
(Provincia Regionale di Ragusa)
IX Settore Urbanistica



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 10

De 23/12/2010

Oggetto: Piano Paesaggistico Ambiti 15-16-17 provincia di Ragusa, adottato con D.A. n. 1767 del 10.08.2010. Osservazioni.

IL CAPO IX SETTORE

PREMESSO CHE

Con D.A. n. 1767 del 10.08.2010 è stata disposta l'adozione, ai sensi degli artt.139 e seguenti del D.lgs.22.01.2004, n. 42 e ss.mm.ii., e degli artt.24, comma 2° e 10, comma 3°, del regolamento di esecuzione della L. 29.06.1939, n. 1497, approvato con R.D. 03.06.1940, n. 1357, del Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa;

Il D.A. n. 1767 del 10.08.2010 è stato trasmesso, con effetto di notifica, al Comune di Scicli, dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa con nota prot. n. 1178/Sopr. del 19.08.2010, acquisita al N° s prot. gen. n. 25784 del 23.08.2010;

Il Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune in data 31.08.2010 e vi è rimasto per novanta giorni consecutivi, e quindi fino al 28.11.2010;

Della avvenuta adozione del Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa, l'Ass.to Reg.le dei BB.CC.AA. e dell'Identità Siciliana ne ha dato Avviso pubblico, tra l'altro, sulla G.U.R.S. parte I del 10.08.2010;

Ai sensi dell'art. 2 del D.A. n. 1767 del 10.08.2010, i soggetti nello stesso articolo elencati, possono presentare osservazioni entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione, e quindi successivi al 28.11.2010, giorni da intendere lavorativi;

ESAMINATI i contenuti e le previsioni del Piano Paesaggistico ambiti 15-16-17 della provincia di Ragusa, adottato con D.A.n.1767 del 10.08.2010.

RILEVATO che sono state formalizzate a questo Comune osservazione da parte di soggetti privati e/o pubblici, osservazioni, incamerate dal Settore IX Urbanistica, che si elencano:

- ARCH. BIAGIO GUCCIONE prot. gen. n. 27752 del 14.09.2010
- LEGAMBIENTE prot. gen. n. 30101 del 07.10.2010
- PARTITO DEMOCRATICO acquisita il 23.10.2010 prot. urb. n. 6223 del 29.10.2010
- ROSSINI GIOVANNI prot. gen. n. 34092 del 12.11.2010
- CGIL – CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE DI RAGUSA prot. gen. n. 35759 del 29.11.2010
- UNSIC – prot. gen. n. 35866 del 30.11.2010
- CONFINDUSTRIA RAGUSA prot. gen. n. 37769 del 17.12.2010

RICHIAMATI, ancora, i contributi acquisiti in sede di apposito Consiglio Comunale appunto, convocato per la problematica in oggetto.

RILEVATO che i superiori contributi partecipativi sono portatori di valutazioni anche di pregio e condivisibili.

RITENUTO irrinunciabile formulare, ai sensi dell'art.2 del D.A.n.1767 del 10.08.2010, apposite Osservazioni alle previsioni del piano, atte a contemperare l'esigenza di tutela del paesaggio con l'esigenza di garantire lo sviluppo economico e sociale del territorio.

RICHIAMATE le risultanze, in ordine alla problematica in oggetto, della conferenza dei capi gruppi consiliari, allargata ai Consiglieri Comunali, tenuta in data 14.12.2010 e in data 21.12.2010, risultanze qui da intendere riportate e integralmente trascritte.

RITENUTO, altresì, opportuno recepire, nelle osservazioni da formulare, le proposte contenute nei contributi partecipativi, prima richiamati, nelle parti in cui sono collimanti con le linee di indirizzo adottate da questo Consiglio Comunale.

VISTA la Del. G.C. n. 257 del 23.12.2010, con la quale l'Amm.ne Comunale, ai sensi dell'art. 2 del D.A. n. 1767 del 10.08.2010, ha adottato apposite osservazioni al Piano, in questa sede sottoposte alla valutazione del Consiglio Comunale.

VISTA la proposta di osservazioni, compilata dall'U.T.C. in data 23.12.2010, in coerenza ai contenuti delle osservazioni approvate dall'Amministrazione Comunale con Del. G.C. n. 257 del 23.12.2010, proposta qui da intendere riportata ed integralmente trascritta, e allegata alla presente, sotto ALLEGATO A, per farne parte integrante.

RITENUTO che la proposta formulazione delle osservazioni, che traspone precise determinazioni assunte dall'Amm.ne Com.le, risponde alla necessità di contemperare la doppia esigenza prima richiamata, e afferma, in capo al Comune, la competenza a dettare la disciplina urbanistica di dettaglio, in coerenza ai principi ed agli obiettivi del Piano.

RITENUTO sussistere i motivi per dichiarare la presente immediatamente esecutiva, attesa la necessità di formalizzare le apposite osservazioni entro i termini di scadenza, e quindi entro il 05.01.2011.

Si propone l'adozione da parte del Consiglio Comunale del provvedimento indicato in oggetto.

Per la causale in premessa:

1. Condividere e quindi approvare, ai sensi dell'art. 2 D.A. n. 1767 del 10.08.2010, Osservazione **N.01-N.T.A.-Art.6- Efficacia del Piano Paesaggistico. Ultimo periodo**, al Piano paesaggistico Ambiti 15-16-17 della provincia di Ragusa, adottato con D.A. n. 1767 del 10.08.2010, già prima richiamato, osservazione nella stesura desumibile dall'ALLEGATO A alla presente, stesura qui da intendere riportata ed integralmente trascritta.
2. Condividere e quindi approvare, ai sensi dell'art. 2 D.A. n. 1767 del 10.08.2010, Osservazione **N.02-N.T.A.-Art.20- Articolazione delle norme. Aree con livello di tutela 2**, al Piano paesaggistico Ambiti 15-16-17 della provincia di Ragusa, adottato con D.A. n. 1767 del 10.08.2010, già prima richiamato, osservazione nella stesura desumibile dall'ALLEGATO A alla presente, stesura qui da intendere riportata ed integralmente trascritta.
3. Condividere e quindi approvare, ai sensi dell'art. 2 D.A. n. 1767 del 10.08.2010, Osservazione **N.03-N.T.A.-Art.29- Paesaggio locale 9 "Irminio".Comma 2.Paragrafo 9a**, al Piano paesaggistico Ambiti 15-16-17 della provincia di Ragusa, adottato con D.A. n. 1767 del 10.08.2010, già prima richiamato, osservazione nella stesura e coerente visualizzazione desumibile dall'ALLEGATO A alla presente, stesura e coerente visualizzazione qui da intendere riportata ed integralmente trascritta.
4. Condividere e quindi approvare, ai sensi dell'art. 2 D.A. n. 1767 del 10.08.2010, Osservazione **N.04-N.T.A.-Art.29- Paesaggio locale 9 "Irminio".Comma 2.Paragrafo 9b**, al Piano paesaggistico Ambiti 15-16-17 della provincia di Ragusa, adottato con D.A. n. 1767 del 10.08.2010, già prima richiamato, osservazione nella stesura desumibile dall'ALLEGATO A alla presente, stesura qui da intendere riportata ed integralmente trascritta.

5. Condividere e quindi approvare, ai sensi dell'art. 2 D.A. n. 1767 del 10.08.2010, Osservazione **N.05-N.T.A.-Art.29- Paesaggio locale 9 "Irminio".Comma 2.Paragrafo 9b**, al Piano paesaggistico Ambiti 15-16-17 della provincia di Ragusa, adottato con D.A. n. 1767 del 10.08.2010, già prima richiamato, osservazione nella stesura desumibile dall'ALLEGATO A alla presente, stesura qui da intendere riportata ed integralmente trascritta.
6. Condividere e quindi approvare, ai sensi dell'art. 2 D.A. n. 1767 del 10.08.2010, Osservazione **N.06-N.T.A.-Art.29- Paesaggio locale 9 "Irminio".Comma 2.Paragrafo 9b**, al Piano paesaggistico Ambiti 15-16-17 della provincia di Ragusa, adottato con D.A. n. 1767 del 10.08.2010, già prima richiamato, osservazione nella stesura e coerente visualizzazione desumibile dall'ALLEGATO A alla presente, stesura e coerente visualizzazione qui da intendere riportata ed integralmente trascritta.
7. Condividere e quindi approvare, ai sensi dell'art. 2 D.A. n. 1767 del 10.08.2010, Osservazione **N.07-N.T.A.-Art.29- Paesaggio locale 9 "Irminio".Comma 2.Paragrafo 9c**, al Piano paesaggistico Ambiti 15-16-17 della provincia di Ragusa, adottato con D.A. n. 1767 del 10.08.2010, già prima richiamato, osservazione nella stesura e coerente visualizzazione desumibile dall'ALLEGATO A alla presente, stesura e coerente visualizzazione qui da intendere riportata ed integralmente trascritta.
8. Condividere e quindi approvare, ai sensi dell'art. 2 D.A. n. 1767 del 10.08.2010, Osservazione **N.08-N.T.A.-Art.30- Paesaggio locale 10 "Scicli".Comma 2.Paragrafo 10b**, al Piano paesaggistico Ambiti 15-16-17 della provincia di Ragusa, adottato con D.A. n. 1767 del 10.08.2010, già prima richiamato, osservazione nella stesura desumibile dall'ALLEGATO A alla presente, stesura qui da intendere riportata ed integralmente trascritta.
9. Condividere e quindi approvare, ai sensi dell'art.2 D.A.n.1767 del 10.08.2010, Osservazione **N.09-N.T.A.-Art.30- Paesaggio locale 10 "Scicli".Comma 2.Paragrafo 10d**, al Piano paesaggistico Ambiti 15-16-17 della provincia di Ragusa, adottato con D.A. n. 1767 del 10.08.2010, già prima richiamato, osservazione nella stesura e coerente visualizzazione desumibile dall'ALLEGATO A alla presente, stesura e coerente visualizzazione qui da intendere riportata ed integralmente trascritta.
10. Condividere e quindi approvare, ai sensi dell'art. 2 D.A. n. 1767 del 10.08.2010, Osservazione **N.10-N.T.A.-Art.30- Paesaggio locale 10 "Scicli".Comma 2.Paragrafo 10e**, al Piano paesaggistico Ambiti 15-16-17 della provincia di Ragusa, adottato con D.A. n. 1767 del 10.08.2010, già prima richiamato, osservazione nella stesura desumibile dall'ALLEGATO A alla presente, stesura qui da intendere riportata ed integralmente trascritta.
11. Condividere e quindi approvare, ai sensi dell'art. 2 D.A.n.1767 del 10.08.2010, Osservazione **N.11-N.T.A.-Art.30- Paesaggio locale 10 "Scicli".Comma 2.Paragrafo 10f**, al Piano paesaggistico Ambiti 15-16-17 della provincia di Ragusa, adottato con D.A. n. 1767 del 10.08.2010, già prima richiamato, osservazione nella stesura desumibile dall'ALLEGATO A alla presente, stesura qui da intendere riportata ed integralmente trascritta.
12. Condividere e quindi approvare, ai sensi dell'art.2 D.A.n.1767 del 10.08.2010, Osservazione **N.12-N.T.A.-Art.30- Paesaggio locale 10 "Scicli".Comma 2.Paragrafo 10g**, al Piano paesaggistico Ambiti 15-16-17 della provincia di Ragusa, adottato con D.A. n. 1767 del 10.08.2010, già prima richiamato, osservazione nella stesura e coerente visualizzazione desumibile dall'ALLEGATO A alla presente, stesura e coerente visualizzazione qui da intendere riportata ed integralmente trascritta.

13. Condividere e quindi approvare, ai sensi dell'art. 2 D.A. n. 1767 del 10.08.2010, Osservazione **N.13-N.T.A.-Art.30- Paesaggio locale 10 "Scicli".Comma 2.Paragrafo 10h**, al Piano paesaggistico Ambiti 15-16-17 della provincia di Ragusa, adottato con D.A. n. 1767 del 10.08.2010, già prima richiamato, osservazione nella stesura e coerente visualizzazione desumibile dall'ALLEGATO A alla presente, stesura e coerente visualizzazione qui da intendere riportata ed integralmente trascritta.
14. Condividere e quindi approvare, ai sensi dell'art. 2 D.A. n. 1767 del 10.08.2010, Osservazione **N.14-N.T.A.-Art.30- Paesaggio locale 10 "Scicli".Comma 2.Paragrafo 10i**, al Piano paesaggistico Ambiti 15-16-17 della provincia di Ragusa, adottato con D.A. n. 1767 del 10.08.2010, già prima richiamato, osservazione nella stesura e coerente visualizzazione desumibile dall'ALLEGATO A alla presente, stesura e coerente visualizzazione qui da intendere riportata ed integralmente trascritta.
15. Condividere e quindi approvare, ai sensi dell'art. 2 D.A. n. 1767 del 10.08.2010, Osservazione **N.15-N.T.A.-Art.42- Costruzioni strade ad uso rurale e residenziale-turistico.Primo capoverso,ultimo periodo**, al Piano paesaggistico Ambiti 15-16-17 della provincia di Ragusa, adottato con D.A. n. 1767 del 10.08.2010, già prima richiamato, osservazione nella stesura desumibile dall'ALLEGATO A alla presente, stesura qui da intendere riportata ed integralmente trascritta.
16. Condividere e quindi approvare, ai sensi dell'art. 2 D.A. n. 1767 del 10.08.2010, Osservazione **N. 16-N.T.A.- Tavola di Piano n. 4 – Regime normativo**, al Piano paesaggistico Ambiti 15-16-17 della provincia di Ragusa, adottato con D.A. n. 1767 del 10.08.2010, già prima richiamato, osservazione nella stesura e coerente visualizzazione desumibile dall'ALLEGATO A alla presente, stesura e coerente visualizzazione qui da intendere riportata ed integralmente trascritta.
17. Dare mandato al Sindaco, per il tramite dell'ufficio competente, a formalizzare le adottate osservazioni, all'Autorità competente.
18. Dichiarare la presente, per le motivazioni in premessa, immediatamente esecutiva.
19. Dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente il parere espresso dal Responsabile del Servizio.

Visto: L'Ass. proponente

F.to Avv. Matteo Gentile

CAPO IX SETTORE URBANISTICA

F.to Ing. Guglielmo Spanò



COMUNE DI SCICLI
(Provincia Regionale di Ragusa)
IX Settore Urbanistica



Allegato alla proposta delibera di C.C. n° 10

del 23.12.2010

Oggetto: Piano Paesaggistico Ambiti 15-16-17 provincia di Ragusa, adottato con D.A. n. 1767 del 10.08.2010. Osservazioni.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, lì 23.12.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Salvatore Denaro

Visto: Si conferma il parere favorevole

Scicli, lì 23.12.2010

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to Ing. Guglielmo Spanò



Comune di Scicli

(Provincia Regionale di Ragusa)

IX Settore Urbanistica

**OGGETTO: PIANO PAESAGGISTICO AMBITI 15-16-17 PROVINCIA DI RAGUSA .
PROPOSTA OSSERVAZIONI.**

ALLEGATO “A”

Allegato alla Delibera C.C. N. _____ del _____



Comune di Scicli

(Provincia Regionale di Ragusa)

IX Settore Urbanistica



OGGETTO: Piano Paesaggistico Ambiti 15-16-17 provincia di Ragusa. Proposta osservazioni.

PREMESSA

Con D.A. n.1767 del 10.08.2010 è stata disposta l'adozione, ai sensi degli artt.139 e seguenti del D.lgs.22.01.2004, n.42 e ss.mm.ii., e degli artt.24, comma 2° e 10, comma 3°, del regolamento di esecuzione della L.29.06.1939, n.1497, approvato con R.D.03.06.1940, n.1357, del Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa.

Il D.A.n.1767 del 10.08.2010 è stato trasmesso, con effetto di notifica, al Comune di Scicli, dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa con nota prot.n.1178/Sopr. del 19.08.2010, acquisita al N/s prot.gen.n.25784 del 23.08.2010.

Il Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune in data 31.08.2010 e vi è rimasto per novanta giorni consecutivi, e quindi fino al 28.11.2010.

Della avvenuta adozione del Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa, l'Ass.to Reg.le dei BB.CC.AA. e dell'Identità Siciliana ne ha dato Avviso pubblico, tra l'altro, sulla G.U.R.S. parte I del 10.08.2010.

Ai sensi dell'art. 2 del D.A. 1767 del 10.08.2010, i soggetti nello stesso articolo elencati, possono presentare osservazioni entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione, e quindi successivi al 28.11.2010, giorni da intendere lavorativi.

L' Amm.ne Com.le, in sede di esame della proposta di Piano, ha ritenuto proficuo avviare apposita attività consultiva con la comunità locale ed i soggetti portatori di interessi.

L' attività consultiva ha fornito un contributo prezioso per individuare criticità importanti nella proposta di Piano, contributo tradotto in osservazione dagli organi tecnici del Comune, coerentemente a precise direttive dell' Amm.ne Com.le.

ECONOMIA DEL TERRITORIO

L'economia del Comune di Scicli è basata fondamentalmente sul settore primario, con preponderanza delle attività che riguardano la agricoltura.

Il settore secondario è basato quasi esclusivamente sulle attività edilizie ed artigianali. Il terziario costituisce il secondo pilastro su cui si basa l'economia locale.

Le dinamiche economiche attuali evidenziano una crisi seria nel settore primario non compensata, però, da una equivalente crescita nel settore terziario.

Quest' ultimo evidenzia una decrescita nelle attività rese dalla pubblica Amm.ne e una crescita nei servizi riconducibili al turismo, oltre che a delle eccellenze nel terziario avanzato.

Il saldo tra la decrescita e la crescita nei settori primario e terziario, oggi è fortemente negativo, con inevitabili riverberi negativi sul settore secondario, che, per le proprie caratteristiche strutturali, ne rappresenta l'indotto produttivo.

Per le dinamiche attuali lo sviluppo dell'economia locale deve necessariamente discendere dal recupero dell'agricoltura e del terziario, puntando, per quest' ultimo, sui servizi connessi all'ospitalità.

Ancora oggi, quindi, mantengono inalterata la propria valenza strategica di sviluppo gli assi portanti già individuati in sede di redazione del vigente P.R.G., ovvero: l'agricoltura ed il turismo.

Lo sviluppo del turismo non può non discendere da un'offerta di qualità, in tutte le sue componenti, ivi compresa, quindi, la qualità del paesaggio e del territorio.

Incidendo il turismo sul paesaggio e sul territorio è imprescindibile trovare la giusta contemperazione degli interessi coinvolti, interessi che, se non disciplinati, potrebbero anche confliggere in modo non sanabile. Disciplina che però non può essere rappresentata da divieti o regole ingessanti.

Non è ipotizzabile, almeno nel breve periodo, che il turismo ed il terziario in genere possano rimpiazzare l'agricoltura che, necessariamente, va tutelata e potenziata in tutte le sue componenti.

Non è immaginabile, nell'attuale periodo di crisi, una riconversione radicale delle coltivazioni, ed in special modo di quelle specialistiche, che tra l'altro sono un elemento distintivo del paesaggio agrario

La scommessa del pianificatore è quella di trovare il giusto equilibrio tra interessi preminenti, apparentemente confliggenti.

Tale è stato l'approccio nella redazione del vigente P.R.G., con risultati di tutela sicuramente di pregio e certamente perfezionabili in sede di revisione. Revisione dettata da una duplice necessità: decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio; recepimento degli indirizzi contenuti nell'esaminando Piano Paesaggistico provinciale.

Lo strumento urbanistico comunale, sebbene incida sull'intero territorio comunale, è strumento di dettaglio in relazione al Piano Paesaggistico Provinciale.

Per la gerarchia degli strumenti è da delegare allo strumento urbanistico comunale la traduzione di dettaglio degli obiettivi ed indirizzi su cui sono basate le strategie del Piano Paesaggistico Provinciale-

OSSERVAZIONI

Premessa

Le osservazioni che seguono possono scontare imprecisioni o richiami impropri discendenti: dalla disagiata articolazione delle "Norme tecniche di attuazione"; dalla scala di rappresentazione utilizzata nella restituzione planimetrica delle previsioni, scala di certo non adeguata per un apprezzamento di dettaglio delle previsioni stesse.

Si è ritenuto, altresì, nella individuazione delle perimetrazioni delle aree vincolate, considerare: profondità di 300 m dalla battigia, con riferimento alle aree tutelate poste lungo la fascia costiera; profondità di 150 m dalle sponde dei torrenti, con riferimento alle aree tutelate poste lungo il corso dei torrenti; Vincolo Panoramico del fiume Irminio, imposto ai sensi dell'art.136 lett.d) D.Lg.vo 22 gennaio 2004 n. 42, giusto D.A. n. 1214 del 25.07.1981; Vincolo Ambientale e Paesaggistico del Centro Urbano di Scicli e Colline Circostanti, imposto ai sensi dell'art. 136 lett.d) D.Lg.vo 22 gennaio 2004 n. 42, giusto D.A. n. 6353 del 24.09.1992 adottato ai sensi della Legge 1497/39; Vincolo paesistico di Sampieri, imposto ai sensi dell'art. 136 lett.d) D.Lg.vo 22 gennaio 2004 n. 42, giusto D.A. n. 5553 del 23.02.1993.

N.01 – N.T.A. – ART. 6 – Efficacia del Piano Paesaggistico. Ultimo periodo

a. Previsione

L'ultimo periodo dell'articolo impone, tra l'altro, al Comune, di adeguare il P.R.G. alle previsioni del Piano Paesaggistico, entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S. del decreto di approvazione dell'esaminando piano.

b. Motivazioni

L'iter di variante generale al P.R.G., secondo le procedure volute dalla L.R.71/78 e ss.mm.ii., oltre che dalle norme specifiche di settore, e, su tutte, quelle che impongono di sottoporre a V.A.S. le varianti agli strumenti urbanistici, rende oggettivamente complesso il poter rispettare il termine imposto dall'esaminando articolo.

Il termine assegnato, 18 mesi, travalica il termine di 24 mesi richiamato dall'art. 145, comma 4, D.Lgs.42/04 e ss.mm.ii., ed appare ingiustificato in forza delle norme di salvaguardia.

c. Osservazione

Per le motivazioni addotte alla precedente lett.b) si propone:

Estendere il termine entro cui adeguare lo strumento urbanistico Comunale da 18 a 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S. del decreto di approvazione dell'esaminando Piano.

N.02 – N.T.A. – ART. 20 – Articolazione delle norme. Aree con livello di tutela 2)

a. Previsioni

Al secondo capoverso impone il divieto, per gli strumenti urbanistici comunale, di destinare tali aree ad usi diversi da quelli previsti in zona agricola o a parchi urbani e suburbani.

Al terzo capoverso, secondo periodo, vieta ogni variante allo strumento urbanistico, ivi compresa la realizzazione di impianti produttivi anche in deroga all'art. 22 della L.R.71/78.

b. Motivazioni

Il divieto generalizzato, esteso anche alle opere infrastrutturali, potrebbe determinare il rischio concreto di avere margini delle città di bassa qualità, e ciò in considerazione che aree con tutela 2) sono proposte come margine del centro urbano di Scicli e della frazione di Sampieri.

Si ritiene che si possa garantire il giusto contemperamento: ammettendo le varianti per le opere infrastrutturali; ed inquadrando gli usi diverse delle zone agricole nella disciplina del P.R.G..

La attuale qualità diffusa del paesaggio, di certo non discende da casualità; ma da un uso corretto della normativa di riferimento.

Il vigente P.R.G. propone, per gli interventi nelle zone agricole, una disciplina di tutela che, di fatto, ha già anticipato gli indirizzi contenuti nell' esaminando Piano.

La previsione, nel fare salva la disciplina di cui all'art. 22 L.R.71/78, non ammette le varianti allo strumento urbanistico comunale ivi comprendendo la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni della stessa norma.

Le norme di deroga sono quelle di cui all'art. 35 L.R.07.08.1997, n. 30, per come integrato dall'art. 89 comma 3 della L.R.03.05.2001, n. 6.

Sono norme speciali che non hanno portata generale ma sono finalizzate solamente al rapido avvio delle iniziative produttive previste negli strumenti elencati dalla norma stessa.

Già la norma, sebbene derogatoria, contiene forti limitazioni vietando l'applicazione della deroga stessa nelle aree di Parco ed in quelle delimitate a riserva, e ammettendo le deroghe subordinatamente alle ipotesi in cui non siano disponibili aree per insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunale né aree attrezzate artigianali e industriali; ovvero nel caso in cui sull'area interessata dall'intervento insistano precedenti insediamenti produttivi.

Per la portata della norma di deroga la stessa, applicata letteralmente, non può trovare sistematica ospitalità su un territorio dotato di strumentazione urbanistica recente come è il caso del Comune di Scicli, in possesso di P.R.G. datato 2002, Piano già attento alla problematica di tutela, avendo limitazioni addirittura sull'applicabilità dell'art. 22 L.R.71/78.

La esaminanda previsione, nel vietare le deroghe all'art. 22 L.R.71/78, e ammettendo l'applicazione dell'art. 22 L.R.71/78, per come riscritto dall'art. 6 L.R.17/94, che, nei fatti, ammette ogni destinazione, escludendo solo la residenza, nella riconversione del patrimonio edilizio esistente in zona agricola, rischia di essere, nella traduzione pratica, inutilmente vessatoria.

La tutela voluta dalla esaminanda previsione può essere agevolmente garantita in sede di revisione del P.R.G.

c. Osservazione

Per le motivazioni addotte alla precedente lett.b), si propone:

- Aggiungere al secondo capoverso le parole: “ovvero ad opere infrastrutturali pubbliche”
- Sostituire, al terzo capoverso, l'ultimo periodo, nel testo che segue: “ I Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che disciplini la realizzazione di attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art.22 l.r.71/78. La disciplina si estrinsecherà: codificando le destinazioni ammesse; agendo sui parametri edilizi ed urbanistici in modo proporzionato al bene da tutelare”.

N. 03 - N.T.A. – Art.29 – Paesaggio locale 9 “Irminio”. Comma 2. Paragrafo 9a.

a. Previsione

L'esaminanda prescrizione prevede il livello di tutela 1 sulla fascia costiera, per una profondità, dalla battigia, di 300 m., con tutela estesa, anche, a porzione dell'edificato delle frazioni di Donnalucata e Playa Grande.

Si rileva, con riferimento alla Frazione di Playa Grande, una non perfetta leggibilità della proposta vincolistica. In particolare si rileva che la parte terminale della zona 9b si scosta dalla perimetrazione del Vincolo paesaggistico del Fiume Irminio, parte che comprende il tratto terminale del Vallone Piano Grande, risultando, detta area, intaccata dall' area 9c, posta, quest'ultima, a tutela del Vallone Piano Grande.

Si rileva ancora, con riferimento all' edificato della Frazione di Playa Grande, una incerta delimitazione della zona 9a, posta a tutela della fascia costiera.

b. Motivazioni

Spingere la tutela all'edificato delle frazioni di Donnalucata e Playa Grande, anche su aree classificate quale z.t.o. B, caratterizzate da una qualità del costruito di certo non di pregio, appare non proporzionato con gli obiettivi di qualità paesistica che il piano persegue con riferimento al Paesaggio

locale 9 “Irminio”, e debordante con la tutela già imposta dalla L. 431/85, c.d. Galasso, che, appunto, escludeva dalla tutela le z.t.o. A e B.

La previsione appare un inutile appesantimento se rapportato al recupero del contesto nel suo complesso.

Per una maggior certezza nella individuazione della vincolistica a cui far riferimento si ritiene opportuno precisare le delimitazioni delle aree tutelate che convergono sulla Frazione di Playa Grande.

c. Osservazione

In coerenza alle motivazioni addotte alla precedente lett.b) si propone di aggiungere alle prescrizioni un capoverso nel testo che segue:

“Restano escluse dal rispetto delle precedenti prescrizioni le aree classificate quali z.t.o. B nelle frazioni di Donnalucata e Playa Grande”.

Si propone, ancora, una diversa perimetrazione della esaminanda zona, nel senso di far coincidere il limite ovest con il Vallone Piano Grande, in modo da coincidere con il limite del Vincolo Panoramico del Fiume Irmino, e chiudere, verso monte, la delimitazione della esaminanda zona, con il tracciato della Strada Donnalucata – Playa Grande; diversa delimitazione visualizzata sulla planimetria allegata sotto **ALLEGATO A**.

La presente osservazione è da esaminare agganciata, in quanto complementare, alle osservazioni NN.: 06–07.

N. 04 - N.T.A. – Art.29 – Paesaggio locale 9 “Irminio”.. Comma 2. Paragrafo 9b.

a. Previsione

L’ ultimo periodo del terzo capoverso delle prescrizioni testualmente recita:

“A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo da non alterare la percezione della struttura caratterizzante del bene paesaggistico; pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa: si suggerisce una distanza indicativa di 150 m tra esse; ciò vale anche per le serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito e dovranno distanziarsi m 100 dalle rive dei torrenti”

b. Motivazioni

Garantire gli arretri previsti impone estensioni dei fondi agricoli su cui si interviene non compatibili con la parcellizzazione fondiaria dei terreni agricoli. Imporre superfici estese, necessarie attesi gli arretri imposti, limiterebbe fortemente l’avvio di nuove aziende agricole e in special modo l’avvio di aziende agricole da parte dei giovani imprenditori.

La previsione costituirebbe una situazione di privilegio, e in quanto tale fonte di disparità a favore delle aziende agricole esistenti e dei proprietari di costruzioni sui fondi finitimi.

Gli arretri indicati appaiono sproporzionati se raffrontati con quelli previsti dall’art. 15 L.R.78/76.

Gli arretri in parola possono essere disciplinati in sede di revisione del P.R.G., che può anche differenziare i pretesi arretri a seguito indagine di dettaglio del bene da tutelare.

c. Osservazione

In coerenza alle motivazioni addotte alla precedente lett.b) si propone riscrivere la prescrizione nel testo che segue:

“A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra di loro, in modo da non alterare la percezione della struttura caratterizzante del bene paesaggistico; pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che proporzioni l’arretro delle costruzioni alla valenza del bene da tutelare. Analoga attenzione va posta, nello strumento urbanistico comunale, nell’impianto di nuove serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito. L’impianto di nuove serre dovrà distanziarsi adeguatamente dalle sponde del fiume in modo che l’osservatore percepisca l’elemento paesaggistico in una dimensione ottico-spaziale che ne restituisca quanto più possibile la completezza e i rapporti tra i vari elementi costituenti”.

N. 05 – N.T.A. – Art. 29 – Paesaggio locale 9 “ Irminio ”.Comma 2. Paragrafo 9b.

a. Previsione

Il primo capoverso dei divieti testualmente recita:

“ Realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all’art.22 l.r.71/78”.

b. Motivazioni

La previsione, nel fare salva la disciplina di cui all’art. 22 L.R.71/78, non ammette le varianti allo strumento urbanistico comunale ivi comprendendo la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni della stessa norma.

Le norme di deroga sono quelle di cui all’art. 35 L.R.07.08.1997, n. 30, per come integrato dall’art. 89 comma 3 della L.R.03.05.2001, n. 6.

Sono norme speciali che non hanno portata generale ma sono finalizzate solamente al rapido avvio delle iniziative produttive previste negli strumenti elencati dalla norma stessa.

Già la norma, sebbene derogatoria, contiene forti limitazioni vietando l’applicazione della deroga stessa nelle aree di Parco ed in quelle delimitate a riserva, e ammettendo le deroghe subordinatamente alle ipotesi in cui non siano disponibili aree per insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunale né aree attrezzate artigianali e industriali; ovvero nel caso in cui sull’area interessata dall’intervento insistano precedenti insediamenti produttivi.

Per la portata della norma di deroga la stessa, applicata letteralmente, non può trovare sistematica ospitalità su un territorio dotato di strumentazione urbanistica recente come è il caso del Comune di Scicli, in possesso di P.R.G. datato 2002, Piano già attento alla problematica di tutela, avendo limitazioni addirittura sull’applicabilità dell’art. 22 L.R.71/78.

La esaminanda previsione, nel vietare le deroghe all’art. 22 L.R.71/78, e ammettendo l’applicazione dell’art. 22 L.R.71/78, per come riscritto dall’art. 6 L.R.17/94, che, nei fatti, ammette ogni destinazione, escludendo solo la residenza, nella riconversione del patrimonio edilizio esistente in zona agricola, rischia di essere, nella traduzione pratica, inutilmente vessatoria.

La tutela voluta dalla esaminanda previsione può essere agevolmente garantita in sede di revisione del P.R.G.

c. Osservazione

In coerenza alle motivazioni addotte alla precedente lett. b) si propone di cassare il primo capoverso dei divieti, nel testo trascritto nella lett.a), ed inserire un ultimo capoverso nelle prescrizioni nel testo che segue:

“ I Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che disciplini la realizzazione di attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all’art. 22 l.r.71/78. La disciplina si estrinsecherà: codificando le destinazioni ammesse; agendo sui parametri edilizi ed urbanistici in modo proporzionato al bene da tutelare”.

N. 06 – N.T.A. – Art. 29 – Paesaggio locale 9 “ Irminio ”.Comma 2. Paragrafo 9b

a. Previsione

La perimetrazione dell’ area tutelata ripropone il limite del vincolo panoramico del Fiume Irminio, imposto con D.A. n. 1214 del 25.07.1981, area proposta per l’ inserimento nel Parco Nazionale degli Iblei istituito con L. 29.11.2007, n. 26, comma 4 septies.

Si rileva, con riferimento alla Frazione di Playa Grande, che la parte terminale della esaminanda zona 9b si scosta dalla perimetrazione del Vincolo paesaggistico del Fiume Irminio, parte che comprende il tratto terminale del Vallone Piano Grande, risultando, detta area, intaccata dall’ area 9c, posta, quest’ultima, a tutela del Vallone Piano Grande.

b. Motivazioni

Il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 52 del 19.07.2010, nel valutare la perimetrazione dell’ istituendo Parco, ha ritenuto ampliare detta perimetrazione, determinazione ancora confermata con Del. n. 81 del 29.11.2010.

Per una maggior certezza nella individuazione della vincolistica a cui far riferimento si ritiene opportuno precisare le delimitazioni delle aree tutelate che convergono sulla Frazione di Playa Grande.

L’ampliamento della zona 9b, nel senso prima detto, determina una enclave senza tutela, incuneata tra la zona 9b, come prima ampliata, e la zona 9c, posta a tutela del vallone Piano Grande. In considerazione che detta area ha caratteristiche paesaggistiche confrontabili con le aree limitrofe, sottoposte a tutela di livello 2, si ritiene giustificato omogeneizzare la tutela dell’intera area al Livello 2.

c. Osservazione

In coerenza alle motivazioni addotte alla precedente lett.b) si propone una diversa perimetrazione della esaminanda area, coerente alla volontà espressa dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 52 del 19.07.2010 e successiva n. 81 del 29.11.2010, perimetrazione visualizzata sulla planimetria allegata sotto **ALLEGATO A**.

Si propone, ancora, una diversa perimetrazione della esaminanda zona 9b, nel senso di far coincidere la stessa, nella parte terminale, confinante con la Frazione di Playa Grande, con il Vallone Piano Grande, in modo da coincidere con il limite del Vincolo Panoramico del Fiume Irmino, riducendo, consequenzialmente, la zona 9c, posta a tutela del Vallone Piano Grande; estendere, ancora, la zona 9b, in direzione Est, fino a confinare con la zona 9c, diversa perimetrazione visualizzata sulla planimetria allegata sotto **ALLEGATO A**.

La presente osservazione è da esaminare agganciata, in quanto complementare, alle osservazioni NN.: 03-07.

N. 07 – N.T.A. – Art. 29 – Paesaggio locale 9 “Irminio”.Comma 2. Paragrafo 9c.

a. Previsione

Si rileva, con riferimento alla Frazione di Playa Grande, che la parte terminale della esaminanda zona 9c, posta a tutela del Vallone Piano Grande, intacca la perimetrazione del Vincolo paesaggistico del Fiume Irminio, vincolo che comprende il tratto terminale del Vallone Piano Grande.

b. Motivazioni

Per una maggior certezza nella individuazione della vincolistica a cui far riferimento si ritiene opportuno precisare le delimitazioni delle aree tutelate che convergono sulla Frazione di Playa Grande.

c. Osservazione

In coerenza alle motivazioni addotte alla precedente lett. b) si propone una diversa perimetrazione della esaminanda area, nel senso di limitare la stessa, nella parte terminale, confinante con la Frazione di Playa Grande, con il ponte sul Vallone Piano Grande; diversa perimetrazione visualizzata sulla planimetria allegata sotto **ALLEGATO A**.

La presente osservazione è da esaminare agganciata, in quanto complementare, alle osservazioni NN.: 03-06.

N. 08 – N.T.A. – Art. 30 – Paesaggio Locale 10 “Scicli”. Comma 2. Paragrafo 10b.

a. Previsione

L'esaminanda prescrizione prevede il Livello di tutela 1 sulla fascia costiera, nel tratto Bruca-Cava d'Aliga, per una profondità, dalla battigia, di 300 m., con tutela estesa anche all'edificato delle frazioni di Bruca e Cava d'Aliga

b. Motivazioni

Spingere la tutela all'edificato delle frazioni di Bruca e Cava d'Aliga, anche su aree classificate quale z.t.o. B, caratterizzate da una qualità del costruito di certo non di pregio, appare non proporzionato con gli obiettivi di qualità paesistica che il piano persegue con riferimento al Paesaggio locale 10 “Scicli”, e debordante con la tutela già imposta dalla L. 431/85, c.d. Galasso, che, appunto, escludeva dalla tutela le z.t.o. A e B.

La previsione appare un inutile appesantimento se rapportato al recupero del contesto nel suo complesso.

c. Osservazione

In coerenza alle motivazioni addotte alla precedente lett.b) si propone di aggiungere alle prescrizioni un capoverso nel testo che segue:

“Restano escluse dal rispetto delle precedenti prescrizioni le aree classificate quali z.t.o. B nelle frazioni di Bruca e Cava d'Aliga”

N. 09 – N.T.A. – Art. 30 – Paesaggio Locale 10 “Scicli”. Comma 2. Paragrafo 10d.

a. Previsione

L' esaminanda prescrizione prevede il Livello di tutela 2 in considerazione della valenza dell' area perimetrata.

b. Motivazioni

L' area in parola presenta le caratteristiche tipiche del paesaggio ibleo, nei suoi elementi costituenti, e in particolare, conserva: la trama dei muretti a secco, la trama viaria, le colture, edilizia rada.

La qualità attuale del paesaggio, di certo ripetibile in aree territoriali confinanti e prossime, e per le quali il Piano non propone tutele specifiche, di certo non discende da casualità; ma da un uso corretto della normativa di riferimento.

Il vigente P.R.G. propone, per gli interventi nelle zone agricole, una disciplina di tutela che, di fatto, ha già anticipato gli indirizzi contenuti nell' esaminando Piano.

Atteso che, con la semplice e puntuale applicazione delle norme vigenti, la qualità del territorio è stata garantita, si ritiene sproporzionata la proposta tutela di Livello 2.

Si richiamano, confermandole, le motivazioni già adottate a sostegno delle Osservazioni NN. 04-05.

c. Osservazione

In coerenza alle motivazioni adottate alla precedente lett. b) si propone, per l' esaminanda area il Livello di tutela 1, con visualizzazione sulla planimetria allegata sotto **ALLEGATO A**, e disciplina come segue:

Prescrizioni:

- Primo capoverso cassato;
- Secondo capoverso cassato;
- Terzo capoverso confermato, ad eccezione ultimo periodo, che va riscritto secondo il testo che segue: “A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra di loro, in modo da non alterare la percezione della struttura caratterizzante del bene paesaggistico; pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che proporzioni l' arredo delle costruzioni alla valenza del bene da tutelare. Analoga attenzione va posta, nello strumento urbanistico comunale, nell' impianto di nuove serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito”.
- Quarto capoverso aggiunto nel testo che segue: “ I Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che disciplini la realizzazione di attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all' art. 22 l.r.71/78. La disciplina si estrinsecherà: codificando le destinazioni ammesse; agendo sui parametri edilizi ed urbanistici in modo proporzionato al bene da tutelare”.

Divieti:

- Primo capoverso cassato;
- Secondo capoverso confermato;
- Terzo capoverso cassato.

c.1 - Osservazione in subordine

In subordine si propone, per le motivazioni adottate alla precedente lett. b), per l' esaminanda area, e volendo confermare il Livello di tutela 2, la disciplina che segue:

- Primo capoverso confermato;
- Secondo capoverso confermato;
- Terzo capoverso confermato, ad eccezione ultimo periodo, che va riscritto secondo il testo che segue: “A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra di loro, in modo da non alterare la percezione della struttura caratterizzante del bene paesaggistico; pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che proporzioni l' arredo delle costruzioni alla valenza del bene da tutelare. Analoga attenzione va posta, nello strumento urbanistico comunale, nell' impianto di nuove serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito”.
- Quarto capoverso aggiunto nel testo che segue: “ I Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che disciplini la realizzazione di attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle

disposizioni di cui all'art. 22 l.r.71/78. La disciplina si estrinsecherà: codificando le destinazioni ammesse; agendo sui parametri edilizi ed urbanistici in modo proporzionato al bene da tutelare”.

Divieti:

- Primo capoverso cassato;
- Secondo capoverso confermato;
- Terzo capoverso cassato.

N. 10 - N.T.A. – Art. 30 – Paesaggio Locale 10 “Scicli”. Comma 2. Paragrafo 10e.

a. Previsione

L' esaminanda prescrizione, che si riferisce alla Fiumara Modica-Scicli ed alla cava Labbisi-Petraro, prevede il Livello di tutela 2 in considerazione della valenza dell' area perimetrata, ed il secondo capoverso testualmente recita: “le serre dovranno distanziarsi m. 50 dagli argini dei torrenti”.

b. Motivazioni

La qualità attuale del paesaggio, ripetibile in aree territoriali confinanti e prossime, e per le quali il Piano non propone analogo livello di tutela, di certo non discende da casualità; ma da un uso corretto della normativa di riferimento.

Il vigente P.R.G. propone, per gli interventi nelle zone agricole, una disciplina di tutela che, di fatto, ha già anticipato gli indirizzi contenuti nell' esaminando Piano.

Atteso che, con la semplice e puntuale applicazione delle norme vigenti, la qualità del territorio è stata garantita, si ritiene sproporzionata la proposta tutela di Livello 2, nelle sue prescrizioni.

Si richiamano, confermandole, le motivazioni già adottate a sostegno delle Osservazioni NN. 04 e 05.

Il vincolo imposto sulla Fiumara Modica-Scicli è esteso, anche, all' edificato del centro urbano di Scicli, classificato quale z.t.o. B, edificato che all' esterno del centro storico e nelle zone periferiche ha un pregio da non giustificare la tutela pretesa. La previsione appare un inutile appesantimento se rapportata al recupero del contesto nel suo complesso.

Si precisa che si è ritenuto cassato il secondo capoverso giusta nota di rettifica prot. n.1248/Sopr. del 03.09.2010.

c. Osservazione

In coerenza alle motivazioni adottate alla precedente lett. b) si propone, per l' esaminanda area:

- Confermare il Livello di tutela 2 riscrivendo il secondo capoverso, nel testo che segue: “I Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che proporzioni l' arretrato delle nuove serre dagli argini dei torrenti, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito. L' impianto di nuove serre dovrà distanziarsi adeguatamente dalle sponde del fiume in modo che l' osservatore percepisca l' elemento paesaggistico in una dimensione ottico-spaziale che ne restituisca quanto più possibile la completezza e i rapporti tra i vari elementi costituenti”; e con l' aggiunta di un terzo capoverso nel testo che segue: “Restano escluse dal rispetto delle precedenti prescrizioni le aree classificate quali z.t.o. B del centro urbano di Scicli”.

N. 11 - N.T.A. – Art. 30 – Paesaggio Locale 10 “Scicli”. Comma 2. Paragrafo 10f.

α. Previsione

Il terzo capoverso delle prescrizioni testualmente recita:

“le eventuali nuove costruzioni destinate a funzioni residenziali, dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute; dovranno distanziarsi adeguatamente dalle sponde del torrente in modo che l' osservatore percepisca l' elemento paesaggistico in una dimensione ottico-spaziale che ne restituisca quanto più possibile la completezza e i rapporti tra i vari elementi costituenti; pertanto i comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa: si suggerisce una distanza indicativa di 70 m dagli argini; ciò vale anche per le serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito”.

β. Motivazioni

La qualità attuale del paesaggio, ripetibile in aree territoriali confinanti e prossime, e per le quali il Piano non propone analogo livello di tutela, di certo non discende da casualità; ma da un uso corretto della normativa di riferimento.

Il vigente P.R.G. propone, per gli interventi nelle zone agricole, una disciplina di tutela che, di fatto, ha già anticipato gli indirizzi contenuti nell' esaminando Piano.

Garantire gli arretri previsti impone estensioni dei fondi agricoli su cui si interviene non compatibili con la parcellizzazione fondiaria dei terreni agricoli. Imporre superfici estese, necessarie per garantire l'arredo preteso, limiterebbe fortemente l'avvio di nuove aziende agricole e in special modo l'avvio di aziende agricole da parte dei giovani imprenditori.

Gli arretri indicati appaiono sproporzionati se raffrontati con quelli previsti dall'art.15 L.R.78/76.

Gli arretri in parola possono essere disciplinati in sede di revisione del P.R.G., che può anche differenziare i pretesi arretri a seguito indagine di dettaglio del bene da tutelare.

Si richiamano, confermandole, le motivazioni già adottate a sostegno della Osservazione N. 04.

χ. Osservazione

In coerenza alle motivazioni adottate alla precedente lett. b) si propone di riscrivere la prescrizione del terzo capoverso nel testo che segue:

“le eventuali nuove costruzioni destinate a funzioni residenziali, dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute; dovranno distanziarsi adeguatamente dalle sponde del torrente in modo che l' osservatore percepisca l' elemento paesaggistico in una dimensione ottico-spaziale che ne restituisca quanto più possibile la completezza e i rapporti tra i vari elementi costituenti; pertanto i comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che proporzioni l' arredo delle costruzioni alla valenza del bene da tutelare; ciò vale anche per l' impianto di nuove serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito”.

N. 12 - N.T.A. – Art. 30 – Paesaggio Locale 10 “Scicli”.Comma 2. Paragrafo 10g.

a. Previsioni

La norma detta prescrizioni per l'area ricompresa all' interno del perimetro del vincolo paesaggistico di Scicli e colline circostanti, imposto con D.A. n. 6353 del 24.09.1992.

Il penultimo periodo del secondo capoverso testualmente recita: “Non sono consentiti interventi di nuova edificazione esterni al perimetro attuale della città storica, in contiguità con questo”.

b. Motivazioni

La qualità attuale del paesaggio, ripetibile in aree territoriali confinanti e prossime, e per le quali il Piano non propone analogo livello di tutela, di certo non discende da casualità; ma da un uso corretto della normativa di riferimento.

Il vigente P.R.G. propone, per gli interventi nelle zone agricole e nel centro storico, una disciplina di tutela che, di fatto, ha già anticipato gli indirizzi contenuti nell' esaminando Piano.

Atteso che, con la semplice e puntuale applicazione delle norme vigenti, la qualità del territorio e del costruito è stata garantita, si ritiene sproporzionata la proposta tutela di Livello 2, almeno per il centro urbano di Scicli.

La previsione del penultimo periodo del secondo capoverso è generica, in quanto non precisa l' estensione spaziale da assegnare alla richiamata contiguità; è eccessivamente stringente in quanto: la perimetrazione del centro storico, all' epoca della redazione del P.R.G., è stata abbondantemente estesa ed imposta dalla Soprintendenza; le previsioni urbanistiche, riferibili alle aree esterne al perimetro del centro storico, sono state tutte condivise dalla Soprintendenza.

c. Osservazione

In coerenza alle motivazioni adottate alla precedente lett. b), si propone, con visualizzazione sulla planimetria allegata sotto **ALLEGATO A**:

- Confermare il Livello di tutela 2, e la proposta disciplina attuativa, sulle aree sottoposte al vincolo ambientale e paesaggistico imposto con D.A. n. 6353 del 24.09.1992 ma esterne al perimetro del centro storico di Scicli, e non classificate quale z.t.o. B;
- Con riferimento alle aree sottoposte al vincolo ambientale e paesaggistico imposto con D.A. n. 6353 del 24.09.1992 ed interne al perimetro del centro storico di Scicli o classificate quale z.t.o. B, abbassare il Livello di tutela da 2 a 1, confermando la proposta disciplina attuativa, ad eccezione del penultimo periodo del secondo capoverso che è da cassare.

N. 13 - N.T.A. – Art. 30 – Paesaggio Locale 10 “Scieli”. Comma 2. Paragrafo 10h.

a. Previsioni

La prescrizione si riferisce alle aree boscate di: Purromazza, Cozzo di Cassa, Cozzo Cavadduzzo, Sampieri, perimetrata, plausibilmente, in coerenza con i vincoli di rimboscamento imposti dall’ Ispettorato Ripartimentale delle foreste oltre che con gli studi agricoli-forestali prodromici alla redazione del P.R.G.

Con riferimento all’ area di Sampieri, si rileva sulla cartografia, Tav. 4 – Regime normativo, compatibilmente con la possibilità di apprezzamento che la scala di restituzione permette, una probabile imprecisione di rappresentazione: la sigla 10h è riproposta su un’ area, con campitura verde, posta a Nord.

b. Motivazioni

L’ area posta a Nord delle aree sottoposte a rimboscamento artificiale, evidenziata con campitura verde, e su cui è posta la sigla 10h, non è in atto sottoposta a rimboscamento artificiale, ed ha caratteristiche identiche all’ area limitrofa posta a monte, sottoposta a Livello di tutela 1 e contraddistinta con sigla identificativa 10b.

Ritenuto logico non poter riferire, anche all’area in parola, la sigla 10h, risultando questa una previsione oggettivamente abnorme, si pone un problema concreto di classificazione, in quanto, in mancanza, l’area resterebbe priva di disciplina attuativa.

c. Osservazione

In coerenza alle motivazioni addotte, alla precedente lett. b), si propone:

Sottoporre al Livello di tutela 1, con disciplina attuativa quella del Paragrafo 10b, l’area posta a monte delle aree boscate di Sampieri, in coerenza alla visualizzazione sull’ **ALLEGATO A**.

N. 14 - N.T.A. – Art. 30 – Paesaggio Locale 10 “Scieli”.Comma 2. Paragrafo 10i.

a. Previsioni

La prescrizione si riferisce ad una area, sulla fascia costiera tra le frazioni di Sampieri e Cava d’ Aliga, posta a cavallo della S.P. n. 65 Cava d’Aliga-Sampieri.

b. Motivazioni

L’ area presenta caratteristiche abbastanza disomogenee. Se certamente sono ad alta valenza paesaggistica, e quindi degni di alta tutela, le aree interne al realizzato Parco extra-urbano di Costa di Carro; altrettanto non può sostenersi per le aree esterne.

Il Parco extra-urbano di Costa di Carro è stato realizzato nell’ ambito del POR Sicilia 2000-2006, con finanziamento a valere sulla Misura 1.11, che si riferiva ad interventi su aree ad alta valenza naturalistica quali i siti Natura 2000 ovvero percorsi di interconnessione di detti siti.

In sede di localizzazione del Parco extra-urbano di Costa di Carro, il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 113 del 27.09.2006, confermando analogo avviso espresso con Deliberazione n. 23 del 14.03.2003, ritenne di salvaguardare le esigenze manifestate, tra l’altro, da aziende agricole operanti nella zona.

Le preesistenze antropiche, realizzate in tempi non recenti, sono caratterizzate da qualità scadente e di certo non consona alla valenza della zona.

Prevalente è la presenza di manufatti connessi alla attività agricola, attività che nel periodo attuale di crisi del comparto non potrebbero di certo reggere stringenti norme di tutela.

Fondamentale, per il necessario recupero dell’ area, è offrire alle aziende operanti la possibilità di riconversione delle attuali attività agricole, secondo un programma sostenibile, sia economicamente che temporalmente.

c. Osservazione

In coerenza alle motivazioni addotte alla precedente lett. b), si propone, con visualizzazione sulla planimetria allegata sotto **ALLEGATO A**:

- Confermare il Livello di tutela 3, con la proposta disciplina attuativa, limitatamente alle aree comprese all’ interno del Parco extra-urbano di Costa di Carro;
- Sottoporre le aree esterne al Parco extra-urbano di Costa di Carro e poste all’ interno del vincolo paesaggistico di Sampietri imposto con D.A. n. 5553 del 23.02.1993, a Livello di

tutela 2, con disciplina attuativa come quella del Paragrafo 10f, nel testo discendente dalla osservazione N. 11:

- Sottoporre le aree esterne al Parco extra-urbano di Costa di Carro e poste all' esterno del vincolo paesaggistico di Sampietri, imposto con D.A. n. 5553 del 23.02.1993, con la eccezione di cui al successivo punto, a Livello di tutela 1, con disciplina attuativa come quella del Paragrafo 10b, nel testo discendente dalla osservazione N. 08:
- Sottoporre l'alveo del Torrente Corvo, fino allo sbocco a mare, a Livello di tutela 1, con disciplina attuativa come quella del Paragrafo 10c.

N. 15 – N.T.A. – ART. 42.”Costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale-turistico”.
Primo capoverso, ultimo periodo

a. Previsione

L'ultimo periodo del primo capoverso impone, per le costruzioni, preventiva asseverazione da parte dell'Ispettorato Agrario o altro Ente preposto.

b. Motivazioni

La qualità attuale del paesaggio, di certo ripetibile in aree territoriali confinanti e prossime, e per le quali il Piano non propone tutele specifiche, di certo non discende da casualità; ma da un uso corretto della normativa di riferimento.

Il vigente P.R.G. propone, per gli interventi nelle zone agricole, una disciplina di tutela che, di fatto, ha già anticipato gli indirizzi contenuti nell' esaminando Piano.

Atteso che, con la semplice e puntuale applicazione delle norme vigenti, la qualità del territorio è stata garantita, si ritiene sproporzionata la richiesta preventiva asseverazione.

Le costruzioni nelle zone agricole sono da assoggettare ai limiti di cui al D.M.02.04.1968, n.1448, ed alle eventuali agevolazione di cui all' art .9 L. 10/77.

Risulta generica la pretesa asseverazione da parte dell'Ispettorato Agrario, non trovando specificazione nella esaminanda norma e riscontro nella normativa di riferimento.

La preventiva asseverazione potrebbe costituire un inutile appesantimento del procedimento e potrebbe essere facilmente aggirata a mezzo trasferimenti di proprietà oggettivamente complessi da monitorare.

c. Osservazione

Per le motivazioni addotte alla precedente lettera b), si propone di cassare l'ultimo periodo del primo capoverso.

N. 16 – Tavola di Piano n. 4 – Regime normativo

Per quanto precede, si propone di modificare le previsioni della esaminanda Tavola n. 4 in coerenza alle osservazione NN. 03-06-07-09-12-13-14, prima esposte e visualizzate sulla planimetria allegata sotto **ALLEGATO A** alla presente.


Le superiori osservazioni, progressivamente numerate da N. 01 a N. 16, comporteranno le conseguenti modifiche agli indirizzi,direttive e prescrizioni dei singoli Paesaggi locali di cui al Titolo III, occorrerà, in aggiunta, modificare le Tavole allegate al Piano, con riferimento particolare alla Tavola n. 4.

Scicli, lì 23.12.2010

IL CAPO IX SETTORE URBANISTICA
F.to Ing. Spanò Guglielmo

L' ASSESSORE URBANISTICA
F.to Avv. Gentile Matteo

ALLEGATO "A"



N°_ OSSERVAZIONI



Comune di Scicli

(Provincia Regionale di Ragusa)



Prot.Gen.n° 38638

li, 28.12.2010

OGGETTO: Piano Paesaggistico Ambiti 15-16-17 provincia di Ragusa, adottato con D.A.n.1767 del 10.08.2010. Proposta Del.C.C.n.10 del 23.12.2010. Emendamento.

**AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COM.LE
AL SEGRETARIO COMUNALE**

LORO SEDI

Con Del.G.M.n.357 del 23.12.2010, l'Amm.ne Com.le ha approvato le osservazioni al Piano in oggetto, secondo la formulazione proposta dal IX Settore Urbanistica, con proposta di Delibera G.M.n.15 del 22.12.2010, ad eccezione delle Osservazioni n.6-10 e 11, sottoposte a modifiche.

Con Del.G.M.n.360 del 28.12.2010 l'Amm.ne Com.le ha fatto rilevare, con riferimento all'Osservazione n.11, una imprecisa trasposizione della propria volontà, nella verbalizzazione dell'esame della Del.n.357 del 23.12.2010, e specificatamente ha fatto rilevare che la conferma del livello di tutela 2, per le zone 10f, ha travalicato, appunto, la volontà dell'Amm.ne Com.le, che riteneva confermare, detto livello di tutela, limitatamente alla zona 10e.

Si fa rilevare, in questa sede, che nelle premesse dell'esaminato atto deliberativo è stata erroneamente richiamata la Del.G.M.n.257 del 23.12.2010, e non già la n.357 del 23.12.2010 che correttamente è da richiamare.

In sede di conferenza dei capi gruppi allargata ai consiglieri Com.le, convocata, per giorno 27.12.2010, dal Presidente del Consiglio Com.le con nota prot.gen.n.38158 del 23.12.2010, è emersa la conferma positiva sui contenuti dei lavori preparatori alla formulazione delle osservazioni al piano, lavori condotti nelle riunioni del 14.12.2010 e del 21.12.2010.

Con riferimento particolare all'area 10e, all'ambito della frazione di Sampieri, si è fatto rilevare, per la stessa, una valenza paesaggistica confrontabile con l'area 10f, valutazione, di certo, condivisibile anche per l'Amm.ne Com.le

I livelli di tutela dell'esaminando piano trovano giustificazione nella qualità e nelle peculiarità delle aree tutelate e possono costituire seri deterrenti qualora l'attività antropica si ponga in insanabile contraddizione con il bene da tutelare.

Il territorio del Comune di Scicli oggettivamente, limitandosi a riferirsi alle tutele oggi previste, tutele discendenti o dai vincoli di legge ovvero dal P.R.G., ha mantenuto un elevato standard qualitativo, standard di qualità che appalesa come una inutile vessazione l'aumentare i livelli di tutela.

La tutela, come oggettivamente dimostrato, può, comunque, essere garantita a livelli accettabili con la previsione di solo norme di P.R.G. e sottoponendo gli interventi a preventiva valutazione della competente Soprintendenza.

L'Amm.ne Com.le non può essere spogliata dalle sue prerogative in materia di pianificazione del territorio, pianificazione che deve, comunque, essere in grado di contemperare l'esigenza di tutela con l'esigenza di sviluppo.

Per quanto sopra l'Amm.ne Com.le, sottoscrivendo la presente su sua precisa delega, propone, riferendosi alla proposta di deliberazione in discussione, apposito emendamento, relativamente alla formulazione delle osservazioni NN.10-11-16, dovendo, le stesse, assumere la formulazione che segue, con le conseguenti modifiche planimetriche visualizzate nell'ALLEGATO A:

N. 10 - N.T.A. – Art. 30 – Paesaggio Locale 10 “Scicli”. Comma 2. Paragrafo 10e.

a. Previsione

L'esaminanda prescrizione, che si riferisce alla Fiumara Modica-Scicli ed alla cava Labbisi-Petraro, prevede il Livello di tutela 2 in considerazione della valenza dell'area perimetrata.

b. Motivazioni

La qualità attuale del paesaggio, ripetibile in aree territoriali confinanti e prossime, e per le quali il Piano non propone analogo livello di tutela, di certo non discende da casualità; ma da un uso corretto della normativa di riferimento.

Il vigente P.R.G. propone, per gli interventi nelle zone agricole, una disciplina di tutela che, di fatto, ha già anticipato gli indirizzi contenuti nell' esaminando Piano.

Atteso che, con la semplice e puntuale applicazione delle norme vigenti, la qualità del territorio è stata garantita, si ritiene sproporzionata la proposta tutela di Livello 2.

Si richiamano, confermandole, le motivazioni già addotte a sostegno delle Osservazioni NN. 04 e 05, oltre che alle motivazioni addotte a sostegno dell'emendato proposto dall'Amm.ne Com.le.

Il vincolo imposto sulla Fiumara Modica-Scicli è esteso, anche, all'edificato del centro urbano di Scicli, classificato quale zona z.t.o. B, edificato che all'esterno del centro storico e nelle zone periferiche ha un pregio da non giustificare la tutela pretesa. La previsione appare un inutile appesantimento se rapportata al recupero del contesto nel suo complesso.

Si precisa che si è ritenuto cassato il secondo capoverso giusta nota di rettifica prot. n.1248/Sopr. del 03.09.2010.

c. Osservazione

In coerenza alle motivazioni addotte alla precedente lett. b) si propone, per l'esaminanda area, con visualizzazione sulla planimetria allegata sotto **ALLEGATO A**:

- Confermare il Livello di tutela 2 limitatamente alla fascia di tutela del Torrente Petrarò, nel tratto a monte del vincolo paesistico imposto con D.A.5553 del 23.02.1993 e della Fiumara Modica-Scicli, con disciplina confermata secondo la esaminanda proposta, ad eccezione del secondo capoverso, che si propone riscritto nel testo che segue: "I Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che proporzioni l' arredo delle nuove serre dagli argini dei torrenti, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito. L'impianto di nuove serre dovrà distanziarsi adeguatamente dalle sponde del fiume in modo che l'osservatore percepisca l'elemento paesaggistico in una dimensione ottico-spaziale che ne restituisca quanto più possibile la completezza e i rapporti tra i vari elementi costituenti"; e con l' aggiunta di un terzo capoverso nel testo che segue: "Restano escluse dal rispetto delle precedenti prescrizioni le aree classificate quali z.t.o. A e B del centro urbano di Scicli".
- Abbassare, per le rimanenti aree, ricadenti nel vincolo paesistico di Sampieri imposto con D.A. n. 5553 del 23.02.1993, il Livello di tutela proposto da 2 a 1 con disciplina attuativa analoga a quella di cui al Paragrafo 10b.

N. 11 - N.T.A. – Art. 30 – Paesaggio Locale 10 “Scicli”. Comma 2. Paragrafo 10f.

α. Previsione

Il terzo capoverso delle prescrizioni testualmente recita:

“le eventuali nuove costruzioni destinate a funzioni residenziali, dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute; dovranno distanziarsi adeguatamente dalle sponde del torrente in modo che l'osservatore percepisca l' elemento paesaggistico in una dimensione ottico-spaziale che ne restituisca quanto più possibile la completezza e i rapporti tra i vari elementi costituenti; pertanto i comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa: si suggerisce una distanza indicativa di 70 m dagli argini; ciò vale anche per le serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito”.

β. Motivazioni

La qualità attuale del paesaggio, ripetibile in aree territoriali confinanti e prossime, e per le quali il Piano non propone analogo livello di tutela, di certo non discende da casualità; ma da un uso corretto della normativa di riferimento.

Il vigente P.R.G. propone, per gli interventi nelle zone agricole, una disciplina di tutela che, di fatto, ha già anticipato gli indirizzi contenuti nell' esaminando Piano.

Atteso che, con la semplice e puntuale applicazione delle norme vigenti, la qualità del territorio è stata garantita, si ritiene sproporzionata la proposta tutela di Livello 2.

Garantire gli arretri previsti impone estensioni dei fondi agricoli su cui si interviene non compatibili con la parcellizzazione fondiaria dei terreni agricoli. Imporre superfici estese, necessarie per garantire l'arredo preteso, limiterebbe fortemente l'avvio di nuove aziende agricole e in special modo l'avvio di aziende agricole da parte dei giovani imprenditori.

Gli arretri indicati appaiono sproporzionati se raffrontati con quelli previsti dall'art.15 L.R.78/76.

Gli arretri in parola possono essere disciplinati in sede di revisione del P.R.G., che può anche differenziare i pretesi arretri a seguito indagine di dettaglio del bene da tutelare.

Si richiamano, confermandole, le motivazioni già addotte a sostegno della Osservazione N. 04 ,oltre che alle motivazioni addotte a sostegno dell'emendato proposto dall'Amm.ne Com.le.

χ. Osservazione

In coerenza alle motivazioni addotte alla precedente lett. b) si propone di abbassare il Livello di tutela previsto da 2 a 1, con visualizzazione sulla planimetria allegata sotto **ALLEGATO A**, e riscrivere la prescrizione del terzo capoverso nel testo che segue:

“le eventuali nuove costruzioni destinate a funzioni residenziali, dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute; dovranno distanziarsi adeguatamente dalle sponde del torrente in modo che l'osservatore percepisca l'elemento paesaggistico in una dimensione ottico-spaziale che ne restituisca quanto più possibile la completezza e i rapporti tra i vari elementi costituenti; pertanto i comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che proporzioni l'arredo delle costruzioni alla valenza del bene da tutelare; ciò vale anche per l'impianto di nuove serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito”.

N. 16 – Tavola di Piano n. 4 – Regime normativo

Per quanto precede, si propone di modificare le previsioni della esaminanda Tavola n. 4 in coerenza alle osservazioni NN. 03-06-07-09-10-11-12-13-14, prima espresse e visualizzate sulla planimetria allegata sotto **ALLEGATO A** alla presente.

Le superiori osservazioni, progressivamente numerate da N. 10 a N. 15, comporteranno le conseguenti modifiche agli indirizzi, direttive e prescrizioni dei singoli Paesaggi locali di cui al Titolo III, occorrerà, in aggiunta, modificare le Tavole allegate al Piano, con riferimento particolare alla Tavola n. 4.

**L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
F.to Avv.Matteo Gentile**



Comune di Scicli
(Provincia Regionale di Ragusa)
IX Settore Urbanistica

**OGGETTO: PIANO PAESAGGISTICO AMBITI 15-16-17 PROVINCIA DI RAGUSA .
OSSERVAZIONI.**

ALLEGATO “A”

**Coordinato con le modifiche introdotte in sede di approvazione con
Delibera C.C. N. 91 del 29.12.2010**

IL CAPO IX SETTORE URBANISTICA

F.to Ing. Spanò Guglielmo

L' ASSESSORE URBANISTICA

F.to Avv. Gentile Matteo



Comune di Scicli

(Provincia Regionale di Ragusa)

IX Settore Urbanistica



OGGETTO: Piano Paesaggistico Ambiti 15-16-17 provincia di Ragusa. Osservazioni.

PREMESSA

Con D.A. n.1767 del 10.08.2010 è stata disposta l'adozione, ai sensi degli artt.139 e seguenti del D.lgs.22.01.2004, n.42 e ss.mm.ii., e degli artt.24, comma 2° e 10, comma 3°, del regolamento di esecuzione della L.29.06.1939, n.1497, approvato con R.D.03.06.1940, n.1357, del Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa.

Il D.A.n.1767 del 10.08.2010 è stato trasmesso, con effetto di notifica, al Comune di Scicli, dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa con nota prot.n.1178/Sopr. del 19.08.2010, acquisita al N/s prot.gen.n.25784 del 23.08.2010.

Il Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune in data 31.08.2010 e vi è rimasto per novanta giorni consecutivi, e quindi fino al 28.11.2010.

Della avvenuta adozione del Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa, l'Ass.to Reg.le dei BB.CC.AA. e dell'Identità Siciliana ne ha dato Avviso pubblico, tra l'altro, sulla G.U.R.S. parte I del 10.08.2010.

Ai sensi dell'art. 2 del D.A. 1767 del 10.08.2010, i soggetti nello stesso articolo elencati, possono presentare osservazioni entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione, e quindi successivi al 28.11.2010, giorni da intendere lavorativi.

L' Amm.ne Com.le, in sede di esame della proposta di Piano, ha ritenuto proficuo avviare apposita attività consultiva con la comunità locale ed i soggetti portatori di interessi.

L' attività consultiva ha fornito un contributo prezioso per individuare criticità importanti nella proposta di Piano, contributo tradotto in osservazione dagli organi tecnici del Comune, coerentemente a precise direttive dell' Amm.ne Com.le.

ECONOMIA DEL TERRITORIO

L'economia del Comune di Scicli è basata fondamentalmente sul settore primario, con preponderanza delle attività che riguardano la agricoltura.

Il settore secondario è basato quasi esclusivamente sulle attività edilizie ed artigianali. Il terziario costituisce il secondo pilastro su cui si basa l'economia locale.

Le dinamiche economiche attuali evidenziano una crisi seria nel settore primario non compensata, però, da una equivalente crescita nel settore terziario.

Quest' ultimo evidenzia una decrescita nelle attività rese dalla pubblica Amm.ne e una crescita nei servizi riconducibili al turismo, oltre che a delle eccellenze nel terziario avanzato.

Il saldo tra la decrescita e la crescita nei settori primario e terziario, oggi è fortemente negativo, con inevitabili riverberi negativi sul settore secondario, che, per le proprie caratteristiche strutturali, ne rappresenta l'indotto produttivo.

Per le dinamiche attuali lo sviluppo dell'economia locale deve necessariamente discendere dal recupero dell'agricoltura e del terziario, puntando, per quest' ultimo, sui servizi connessi all'ospitalità.

Ancora oggi, quindi, mantengono inalterata la propria valenza strategica di sviluppo gli assi portanti già individuati in sede di redazione del vigente P.R.G., ovvero: l'agricoltura ed il turismo.

Lo sviluppo del turismo non può non discendere da un'offerta di qualità, in tutte le sue componenti, ivi compresa, quindi, la qualità del paesaggio e del territorio.

Incidendo il turismo sul paesaggio e sul territorio è imprescindibile trovare la giusta contemperazione degli interessi coinvolti, interessi che, se non disciplinati, potrebbero anche confliggere in modo non sanabile. Disciplina che però non può essere rappresentata da divieti o regole ingessanti.

Non è ipotizzabile, almeno nel breve periodo, che il turismo ed il terziario in genere possano rimpiazzare l'agricoltura che, necessariamente, va tutelata e potenziata in tutte le sue componenti.

Non è immaginabile, nell'attuale periodo di crisi, una riconversione radicale delle coltivazioni, ed in special modo di quelle specialistiche, che tra l'altro sono un elemento distintivo del paesaggio agrario

La scommessa del pianificatore è quella di trovare il giusto equilibrio tra interessi preminenti, apparentemente confliggenti.

Tale è stato l'approccio nella redazione del vigente P.R.G., con risultati di tutela sicuramente di pregio e certamente perfezionabili in sede di revisione. Revisione dettata da una duplice necessità: decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio; recepimento degli indirizzi contenuti nell'esaminando Piano Paesaggistico provinciale.

Lo strumento urbanistico comunale, sebbene incida sull'intero territorio comunale, è strumento di dettaglio in relazione al Piano Paesaggistico Provinciale.

Per la gerarchia degli strumenti è da delegare allo strumento urbanistico comunale la traduzione di dettaglio degli obiettivi ed indirizzi su cui sono basate le strategie del Piano Paesaggistico Provinciale-

OSSERVAZIONI

Premessa

Le osservazioni che seguono possono scontare imprecisioni o richiami impropri discendenti: dalla disagiata articolazione delle "Norme tecniche di attuazione"; dalla scala di rappresentazione utilizzata nella restituzione planimetrica delle previsioni, scala di certo non adeguata per un apprezzamento di dettaglio delle previsioni stesse.

Si è ritenuto, altresì, nella individuazione delle perimetrazioni delle aree vincolate, considerare: profondità di 300 m dalla battigia, con riferimento alle aree tutelate poste lungo la fascia costiera; profondità di 150 m dalle sponde dei torrenti, con riferimento alle aree tutelate poste lungo il corso dei torrenti; Vincolo Panoramico del fiume Irminio, imposto ai sensi dell'art.136 lett.d) D.Lg.vo 22 gennaio 2004 n. 42, giusto D.A. n. 1214 del 25.07.1981; Vincolo Ambientale e Paesaggistico del Centro Urbano di Scicli e Colline Circostanti, imposto ai sensi dell'art. 136 lett.d) D.Lg.vo 22 gennaio 2004 n. 42, giusto D.A. n. 6353 del 24.09.1992 adottato ai sensi della Legge 1497/39; Vincolo paesistico di Sampieri, imposto ai sensi dell'art. 136 lett.d) D.Lg.vo 22 gennaio 2004 n. 42, giusto D.A. n. 5553 del 23.02.1993.

N.01 – N.T.A. – ART. 6 – Efficacia del Piano Paesaggistico. Ultimo periodo

a. Previsione

L'ultimo periodo dell'articolo impone, tra l'altro, al Comune, di adeguare il P.R.G. alle previsioni del Piano Paesaggistico, entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S. del decreto di approvazione dell'esaminando piano.

b. Motivazioni

L'iter di variante generale al P.R.G., secondo le procedure volute dalla L.R.71/78 e ss.mm.ii., oltre che dalle norme specifiche di settore, e, su tutte, quelle che impongono di sottoporre a V.A.S. le varianti agli strumenti urbanistici, rende oggettivamente complesso il poter rispettare il termine imposto dall'esaminando articolo.

Il termine assegnato, 18 mesi, travalica il termine di 24 mesi richiamato dall'art. 145, comma 4, D.Lgs.42/04 e ss.mm.ii., ed appare ingiustificato in forza delle norme di salvaguardia.

c. Osservazione

Per le motivazioni addotte alla precedente lett.b) si propone:

Estendere il termine entro cui adeguare lo strumento urbanistico Comunale da 18 a 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S. del decreto di approvazione dell'esaminando Piano.

N.02 – N.T.A. – ART. 20 – Articolazione delle norme. Aree con livello di tutela 2)

a. Previsioni

Al secondo capoverso impone il divieto, per gli strumenti urbanistici comunale, di destinare tali aree ad usi diversi da quelli previsti in zona agricola o a parchi urbani e suburbani.

Al terzo capoverso, secondo periodo, vieta ogni variante allo strumento urbanistico, ivi compresa la realizzazione di impianti produttivi anche in deroga all'art. 22 della L.R.71/78.

b. Motivazioni

Il divieto generalizzato, esteso anche alle opere infrastrutturali, potrebbe determinare il rischio concreto di avere margini delle città di bassa qualità, e ciò in considerazione che aree con tutela 2) sono proposte come margine del centro urbano di Scicli e della frazione di Sampieri.

Si ritiene che si possa garantire il giusto contemperamento: ammettendo le varianti per le opere infrastrutturali; ed inquadrando gli usi diverse delle zone agricole nella disciplina del P.R.G..

La attuale qualità diffusa del paesaggio, di certo non discende da casualità; ma da un uso corretto della normativa di riferimento.

Il vigente P.R.G. propone, per gli interventi nelle zone agricole, una disciplina di tutela che, di fatto, ha già anticipato gli indirizzi contenuti nell' esaminando Piano.

La previsione, nel fare salva la disciplina di cui all'art. 22 L.R.71/78, non ammette le varianti allo strumento urbanistico comunale ivi comprendendo la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni della stessa norma.

Le norme di deroga sono quelle di cui all'art. 35 L.R.07.08.1997, n. 30, per come integrato dall'art. 89 comma 3 della L.R.03.05.2001, n. 6.

Sono norme speciali che non hanno portata generale ma sono finalizzate solamente al rapido avvio delle iniziative produttive previste negli strumenti elencati dalla norma stessa.

Già la norma, sebbene derogatoria, contiene forti limitazioni vietando l'applicazione della deroga stessa nelle aree di Parco ed in quelle delimitate a riserva, e ammettendo le deroghe subordinatamente alle ipotesi in cui non siano disponibili aree per insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunale né aree attrezzate artigianali e industriali; ovvero nel caso in cui sull'area interessata dall'intervento insistano precedenti insediamenti produttivi.

Per la portata della norma di deroga la stessa, applicata letteralmente, non può trovare sistematica ospitalità su un territorio dotato di strumentazione urbanistica recente come è il caso del Comune di Scicli, in possesso di P.R.G. datato 2002, Piano già attento alla problematica di tutela, avendo limitazioni addirittura sull'applicabilità dell'art. 22 L.R.71/78.

La esaminanda previsione, nel vietare le deroghe all'art. 22 L.R.71/78, e ammettendo l'applicazione dell'art. 22 L.R.71/78, per come riscritto dall'art. 6 L.R.17/94, che, nei fatti, ammette ogni destinazione, escludendo solo la residenza, nella riconversione del patrimonio edilizio esistente in zona agricola, rischia di essere, nella traduzione pratica, inutilmente vessatoria.

La tutela voluta dalla esaminanda previsione può essere agevolmente garantita in sede di revisione del P.R.G.

c. Osservazione

Per le motivazioni addotte alla precedente lett.b), si propone:

- o Aggiungere al secondo capoverso le parole: "ovvero ad opere infrastrutturali pubbliche"
- o Sostituire, al terzo capoverso, l'ultimo periodo, nel testo che segue: " I Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che disciplini la realizzazione di attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art.22 l.r.71/78. La disciplina si estrinsecherà: codificando le destinazioni ammesse; agendo sui parametri edilizi ed urbanistici in modo proporzionato al bene da tutelare".

N. 03 - N.T.A. – Art.29 – Paesaggio locale 9 “Irminio”. Comma 2. Paragrafo 9a.

a. Previsione

L'esaminanda prescrizione prevede il livello di tutela 1 sulla fascia costiera, per una profondità, dalla battigia, di 300 m., con tutela estesa, anche, a porzione dell'edificato delle frazioni di Donnalucata e Playa Grande.

Si rileva, con riferimento alla Frazione di Playa Grande, una non perfetta leggibilità della proposta vincolistica. In particolare si rileva che la parte terminale della zona 9b si scosta dalla perimetrazione del Vincolo paesaggistico del Fiume Irminio, parte che comprende il tratto terminale del Vallone Piano Grande, risultando, detta area, intaccata dall' area 9c, posta, quest'ultima, a tutela del Vallone Piano Grande.

Si rileva ancora, con riferimento all' edificato della Frazione di Playa Grande, una incerta delimitazione della zona 9a, posta a tutela della fascia costiera.

b. Motivazioni

Spingere la tutela all'edificato delle frazioni di Donnalucata e Playa Grande, anche su aree classificate quale z.t.o. B, caratterizzate da una qualità del costruito di certo non di pregio, appare non

proporzionato con gli obiettivi di qualità paesistica che il piano persegue con riferimento al Paesaggio locale 9 “Irminio”, e debordante con la tutela già imposta dalla L. 431/85, c.d. Galasso, che, appunto, escludeva dalla tutela le z.t.o. A e B.

La previsione appare un inutile appesantimento se rapportato al recupero del contesto nel suo complesso.

Per una maggior certezza nella individuazione della vincolistica a cui far riferimento si ritiene opportuno precisare le delimitazioni delle aree tutelate che convergono sulla Frazione di Playa Grande.

c. Osservazione

In coerenza alle motivazioni addotte alla precedente lett.b) si propone di aggiungere alle prescrizioni un capoverso nel testo che segue:

“Restano escluse dal rispetto delle precedenti prescrizioni le aree classificate quali z.t.o. B nelle frazioni di Donnalucata e Playa Grande”.

Si propone, ancora, una diversa perimetrazione della esaminanda zona, nel senso di far coincidere il limite ovest con il Vallone Piano Grande, in modo da coincidere con il limite del Vincolo Panoramico del Fiume Irmino, e chiudere, verso monte, la delimitazione della esaminanda zona, con il tracciato della Strada Donnalucata – Playa Grande; diversa delimitazione visualizzata sulla planimetria allegata sotto **ALLEGATO A**.

La presente osservazione è da esaminare agganciata, in quanto complementare, alle osservazioni NN.: 06-07.

N. 04 - N.T.A. – Art.29 – Paesaggio locale 9 “Irminio”.. Comma 2. Paragrafo 9b.

a. Previsione

L’ ultimo periodo del terzo capoverso delle prescrizioni testualmente recita:

“A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo da non alterare la percezione della struttura caratterizzante del bene paesaggistico; pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa: si suggerisce una distanza indicativa di 150 m tra esse; ciò vale anche per le serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito e dovranno distanziarsi m 100 dalle rive dei torrenti”

b. Motivazioni

Garantire gli arretri previsti impone estensioni dei fondi agricoli su cui si interviene non compatibili con la parcellizzazione fondiaria dei terreni agricoli. Imporre superfici estese, necessarie attesi gli arretri imposti, limiterebbe fortemente l’avvio di nuove aziende agricole e in special modo l’avvio di aziende agricole da parte dei giovani imprenditori.

La previsione costituirebbe una situazione di privilegio, e in quanto tale fonte di disparità a favore delle aziende agricole esistenti e dei proprietari di costruzioni sui fondi finitimi.

Gli arretri indicati appaiono sproporzionati se raffrontati con quelli previsti dall’art. 15 L.R.78/76.

Gli arretri in parola possono essere disciplinati in sede di revisione del P.R.G., che può anche differenziare i pretesi arretri a seguito indagine di dettaglio del bene da tutelare.

c. Osservazione

In coerenza alle motivazioni addotte alla precedente lett.b) si propone riscrivere la prescrizione nel testo che segue:

“A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra di loro, in modo da non alterare la percezione della struttura caratterizzante del bene paesaggistico; pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che proporzioni l’arretro delle costruzioni alla valenza del bene da tutelare. Analoga attenzione va posta, nello strumento urbanistico comunale, nell’impianto di nuove serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito. L’impianto di nuove serre dovrà distanziarsi adeguatamente dalle sponde del fiume in modo che l’osservatore percepisca l’elemento paesaggistico in una dimensione ottico-spaziale che ne restituisca quanto più possibile la completezza e i rapporti tra i vari elementi costituenti”.

N. 05 – N.T.A. – Art. 29 – Paesaggio locale 9 “ Irminio ”.Comma 2. Paragrafo 9b.

a. Previsione

Il primo capoverso dei divieti testualmente recita:

“ Realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all’art.22 l.r.71/78”.

b. Motivazioni

La previsione, nel fare salva la disciplina di cui all’art. 22 L.R.71/78, non ammette le varianti allo strumento urbanistico comunale ivi comprendendo la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni della stessa norma.

Le norme di deroga sono quelle di cui all’art. 35 L.R.07.08.1997, n. 30, per come integrato dall’art. 89 comma 3 della L.R.03.05.2001, n. 6.

Sono norme speciali che non hanno portata generale ma sono finalizzate solamente al rapido avvio delle iniziative produttive previste negli strumenti elencati dalla norma stessa.

Già la norma, sebbene derogatoria, contiene forti limitazioni vietando l’applicazione della deroga stessa nelle aree di Parco ed in quelle delimitate a riserva, e ammettendo le deroghe subordinatamente alle ipotesi in cui non siano disponibili aree per insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunale né aree attrezzate artigianali e industriali; ovvero nel caso in cui sull’area interessata dall’intervento insistano precedenti insediamenti produttivi.

Per la portata della norma di deroga la stessa, applicata letteralmente, non può trovare sistematica ospitalità su un territorio dotato di strumentazione urbanistica recente come è il caso del Comune di Scicli, in possesso di P.R.G. datato 2002, Piano già attento alla problematica di tutela, avendo limitazioni addirittura sull’applicabilità dell’art. 22 L.R.71/78.

La esaminanda previsione, nel vietare le deroghe all’art. 22 L.R.71/78, e ammettendo l’applicazione dell’art. 22 L.R.71/78, per come riscritto dall’art. 6 L.R.17/94, che, nei fatti, ammette ogni destinazione, escludendo solo la residenza, nella riconversione del patrimonio edilizio esistente in zona agricola, rischia di essere, nella traduzione pratica, inutilmente vessatoria.

La tutela voluta dalla esaminanda previsione può essere agevolmente garantita in sede di revisione del P.R.G.

c. Osservazione

In coerenza alle motivazioni addotte alla precedente lett. b) si propone di cassare il primo capoverso dei divieti, nel testo trascritto nella lett.a), ed inserire un ultimo capoverso nelle prescrizioni nel testo che segue:

“ I Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che disciplini la realizzazione di attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all’art. 22 l.r.71/78. La disciplina si estrinsecherà: codificando le destinazioni ammesse; agendo sui parametri edilizi ed urbanistici in modo proporzionato al bene da tutelare”.

N. 06 – N.T.A. – Art. 29 – Paesaggio locale 9 “ Irminio ”.Comma 2. Paragrafo 9b

a. Previsione

La perimetrazione dell’ area tutelata ripropone il limite del vincolo panoramico del Fiume Irminio, imposto con D.A. n. 1214 del 25.07.1981, area proposta per l’ inserimento nel Parco Nazionale degli Iblei istituito con L. 29.11.2007, n. 26, comma 4 septies.

Si rileva, con riferimento alla Frazione di Playa Grande, che la parte terminale della esaminanda zona 9b si scosta dalla perimetrazione del Vincolo paesaggistico del Fiume Irminio, parte che comprende il tratto terminale del Vallone Piano Grande, risultando, detta area, intaccata dall’ area 9c, posta, quest’ultima, a tutela del Vallone Piano Grande.

b. Motivazioni

Il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 52 del 19.07.2010, nel valutare la perimetrazione dell’ istituendo Parco, ha ritenuto ampliare detta perimetrazione, determinazione ancora confermata con Del. n. 81 del 29.11.2010.

Per una maggior certezza nella individuazione della vincolistica a cui far riferimento si ritiene opportuno precisare le delimitazioni delle aree tutelate che convergono sulla Frazione di Playa Grande.

L'ampliamento della zona 9b, nel senso prima detto, determina una enclave senza tutela, incuneata tra la zona 9b, come prima ampliata, e la zona 9c, posta a tutela del vallone Piano Grande. In considerazione che detta area ha caratteristiche paesaggistiche confrontabili con le aree limitrofe, sottoposte a tutela di livello 2, si ritiene giustificato omogeneizzare la tutela dell'intera area al Livello 2.

c. Osservazione

In coerenza alle motivazioni addotte alla precedente lett.b) si propone una diversa perimetrazione della esaminanda area, coerente alla volontà espressa dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 52 del 19.07.2010 e successiva n. 81 del 29.11.2010, perimetrazione visualizzata sulla planimetria allegata sotto **ALLEGATO A**.

Si propone, ancora, una diversa perimetrazione della esaminanda zona 9b, nel senso di far coincidere la stessa, nella parte terminale, confinante con la Frazione di Playa Grande, con il Vallone Piano Grande, in modo da coincidere con il limite del Vincolo Panoramico del Fiume Irminio, riducendo, consequenzialmente, la zona 9c, posta a tutela del Vallone Piano Grande; estendere, ancora, la zona 9b, in direzione Est, fino a confinare con la zona 9c, diversa perimetrazione visualizzata sulla planimetria allegata sotto **ALLEGATO A**.

La presente osservazione è da esaminare agganciata, in quanto complementare, alle osservazioni NN.: 03-07.

N. 07 – N.T.A. – Art. 29 – Paesaggio locale 9 “Irminio”.Comma 2. Paragrafo 9c.

a. Previsione

Si rileva, con riferimento alla Frazione di Playa Grande, che la parte terminale della esaminanda zona 9c, posta a tutela del Vallone Piano Grande, intacca la perimetrazione del Vincolo paesaggistico del Fiume Irminio, vincolo che comprende il tratto terminale del Vallone Piano Grande.

b. Motivazioni

Per una maggior certezza nella individuazione della vincolistica a cui far riferimento si ritiene opportuno precisare le delimitazioni delle aree tutelate che convergono sulla Frazione di Playa Grande.

c. Osservazione

In coerenza alle motivazioni addotte alla precedente lett. b) si propone una diversa perimetrazione della esaminanda area, nel senso di limitare la stessa, nella parte terminale, confinante con la Frazione di Playa Grande, con il ponte sul Vallone Piano Grande; diversa perimetrazione visualizzata sulla planimetria allegata sotto **ALLEGATO A**.

La presente osservazione è da esaminare agganciata, in quanto complementare, alle osservazioni NN.: 03-06.

N. 08 – N.T.A. – Art. 30 – Paesaggio Locale 10 “Scicli”. Comma 2. Paragrafo 10b.

a. Previsione

L'esaminanda prescrizione prevede il Livello di tutela 1 sulla fascia costiera, nel tratto Bruca-Cava d'Aliga, per una profondità, dalla battigia, di 300 m., con tutela estesa anche all'edificato delle frazioni di Bruca e Cava d'Aliga

b. Motivazioni

Spingere la tutela all'edificato delle frazioni di Bruca e Cava d'Aliga, anche su aree classificate quale z.t.o. B, caratterizzate da una qualità del costruito di certo non di pregio, appare non proporzionato con gli obiettivi di qualità paesistica che il piano persegue con riferimento al Paesaggio locale 10 “Scicli”, e debordante con la tutela già imposta dalla L. 431/85, c.d. Galasso, che, appunto, escludeva dalla tutela le z.t.o. A e B.

La previsione appare un inutile appesantimento se rapportato al recupero del contesto nel suo complesso.

c. Osservazione

In coerenza alle motivazioni addotte alla precedente lett.b) si propone di aggiungere alle prescrizioni un capoverso nel testo che segue:

“Restano escluse dal rispetto delle precedenti prescrizioni le aree classificate quali z.t.o. B nelle frazioni di Bruca e Cava d’Aliga”

N. 09 - N.T.A. – Art. 30 – Paesaggio Locale 10 “Scicli”. Comma 2. Paragrafo 10d.

a. Previsione

L’ esaminanda prescrizione prevede il Livello di tutela 2 in considerazione della valenza dell’ area perimetrata.

b. Motivazioni

L’ area in parola presenta le caratteristiche tipiche del paesaggio ibleo, nei suoi elementi costituenti, e in particolare, conserva: la trama dei muretti a secco, la trama viaria, le colture, edilizia rada.

La qualità attuale del paesaggio, di certo ripetibile in aree territoriali confinanti e prossime, e per le quali il Piano non propone tutele specifiche, di certo non discende da casualità; ma da un uso corretto della normativa di riferimento.

Il vigente P.R.G. propone, per gli interventi nelle zone agricole, una disciplina di tutela che, di fatto, ha già anticipato gli indirizzi contenuti nell’ esaminando Piano.

Atteso che, con la semplice e puntuale applicazione delle norme vigenti, la qualità del territorio è stata garantita, si ritiene sproporzionata la proposta tutela di Livello 2.

Si richiamano, confermandole, le motivazioni già adottate a sostegno delle Osservazioni NN. 04-05.

c. Osservazione

In coerenza alle motivazioni addotte alla precedente lett. b) si propone, per l’ esaminanda area il Livello di tutela 1, con visualizzazione sulla planimetria allegata sotto **ALLEGATO A**, e disciplina come segue:

Prescrizioni:

- Primo capoverso cassato;
- Secondo capoverso cassato;
- Terzo capoverso confermato, ad eccezione ultimo periodo, che va riscritto secondo il testo che segue: “A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra di loro, in modo da non alterare la percezione della struttura caratterizzante del bene paesaggistico; pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che proporzioni l’ arredo delle costruzioni alla valenza del bene da tutelare. Analoga attenzione va posta, nello strumento urbanistico comunale, nell’ impianto di nuove serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito”.
- Quarto capoverso aggiunto nel testo che segue: “ I Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che disciplini la realizzazione di attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all’ art. 22 l.r.71/78. La disciplina si estrinsecherà: codificando le destinazioni ammesse; agendo sui parametri edilizi ed urbanistici in modo proporzionato al bene da tutelare”.

Divieti:

- Primo capoverso cassato;
- Secondo capoverso confermato;
- Terzo capoverso cassato.

c.1 - Osservazione in subordine

In subordine si propone, per le motivazioni addotte alla precedente lett. b), per l’ esaminanda area, e volendo confermare il Livello di tutela 2, la disciplina che segue:

- Primo capoverso confermato;
- Secondo capoverso confermato;

- Terzo capoverso confermato, ad eccezione ultimo periodo, che va riscritto secondo il testo che segue: “A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra di loro, in modo da non alterare la percezione della struttura caratterizzante del bene paesaggistico; pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che proporzioni l’arredo delle costruzioni alla valenza del bene da tutelare. Analoga attenzione va posta, nello strumento urbanistico comunale, nell’impianto di nuove serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito”.
 - Quarto capoverso aggiunto nel testo che segue: “ I Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che disciplini la realizzazione di attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all’art. 22 l.r.71/78. La disciplina si estrinsecherà: codificando le destinazioni ammesse; agendo sui parametri edilizi ed urbanistici in modo proporzionato al bene da tutelare”.
- Divieti:
- Primo capoverso cassato;
 - Secondo capoverso confermato;
 - Terzo capoverso cassato.

N. 10 - N.T.A. – Art. 30 – Paesaggio Locale 10 “Scicli”. Comma 2. Paragrafo 10e.

a. Previsione

L’ esaminanda prescrizione, che si riferisce alla Fiumara Modica-Scicli ed alla cava Labbisi-Petraro, prevede il Livello di tutela 2 in considerazione della valenza dell’ area perimetrata.

b. Motivazioni

La qualità attuale del paesaggio, ripetibile in aree territoriali confinanti e prossime, e per le quali il Piano non propone analogo livello di tutela, di certo non discende da casualità; ma da un uso corretto della normativa di riferimento.

Il vigente P.R.G. propone, per gli interventi nelle zone agricole, una disciplina di tutela che, di fatto, ha già anticipato gli indirizzi contenuti nell’ esaminando Piano.

Atteso che, con la semplice e puntuale applicazione delle norme vigenti, la qualità del territorio è stata garantita, si ritiene sproporzionata la proposta tutela di Livello 2.

Si richiamano, confermandole, le motivazioni già addotte a sostegno delle Osservazioni NN. 04 e 05, oltre che alle motivazioni addotte a sostegno dell’emendato proposto dall’ Amm.ne Com.le.

Il vincolo imposto sulla Fiumara Modica-Scicli è esteso, anche, all’edificato del centro urbano di Scicli, classificato quale zona z.t.o. B, edificato che all’esterno del centro storico e nelle zone periferiche ha un pregio da non giustificare la tutela pretesa. La previsione appare un inutile appesantimento se rapportata al recupero del contesto nel suo complesso.

Si precisa che si è ritenuto cassato il secondo capoverso giusta nota di rettifica prot. n.1248/Sopr. del 03.09.2010.

c. Osservazione

In coerenza alle motivazioni addotte alla precedente lett. b) si propone, per l’esaminanda area, con visualizzazione sulla planimetria allegata sotto **ALLEGATO A**:

- Confermare il Livello di tutela 2 limitatamente alla fascia di tutela del Torrente Petraro, nel tratto a monte del vincolo paesistico imposto con D.A.5553 del 23.02.1993 e della Fiumara Modica-Scicli, con disciplina confermata secondo la esaminanda proposta, ad eccezione del secondo capoverso, che si propone riscritto nel testo che segue: “I Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che proporzioni l’ arredo delle nuove serre dagli argini dei torrenti, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito. L’impianto di nuove serre dovrà distanziarsi adeguatamente dalle sponde del fiume in modo che l’osservatore percepisca l’elemento paesaggistico in una dimensione ottico-spaziale che ne restituisca quanto più possibile la completezza e i rapporti tra i vari elementi costituenti”; e con l’ aggiunta di un terzo capoverso nel testo che segue: “Restano escluse dal rispetto delle precedenti prescrizioni le aree classificate quali z.t.o. A e B del centro urbano di Scicli”.

- Abbassare, per le rimanenti aree, ricadenti nel vincolo paesistico di Sampieri imposto con D.A. n. 5553 del 23.02.1993, il Livello di tutela proposto da 2 a 1 con disciplina attuativa analoga a quella di cui al Paragrafo 10b.

N. 11 - N.T.A. – Art. 30 – Paesaggio Locale 10 “Scicli”. Comma 2. Paragrafo 10f.

α. Previsione

Il terzo capoverso delle prescrizioni testualmente recita:

“le eventuali nuove costruzioni destinate a funzioni residenziali, dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute; dovranno distanziarsi adeguatamente dalle sponde del torrente in modo che l’osservatore percepisca l’ elemento paesaggistico in una dimensione ottico-spaziale che ne restituisca quanto più possibile la completezza e i rapporti tra i vari elementi costituenti; pertanto i comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa: si suggerisce una distanza indicativa di 70 m dagli argini; ciò vale anche per le serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito”.

β. Motivazioni

La qualità attuale del paesaggio, ripetibile in aree territoriali confinanti e prossime, e per le quali il Piano non propone analogo livello di tutela, di certo non discende da casualità; ma da un uso corretto della normativa di riferimento.

Il vigente P.R.G. propone, per gli interventi nelle zone agricole, una disciplina di tutela che, di fatto, ha già anticipato gli indirizzi contenuti nell’ esaminando Piano.

Atteso che, con la semplice e puntuale applicazione delle norme vigenti, la qualità del territorio è stata garantita, si ritiene sproporzionata la proposta tutela di Livello 2.

Garantire gli arretri previsti impone estensioni dei fondi agricoli su cui si interviene non compatibili con la parcellizzazione fondiaria dei terreni agricoli. Imporre superfici estese, necessarie per garantire l’arredo preteso, limiterebbe fortemente l’avvio di nuove aziende agricole e in special modo l’avvio di aziende agricole da parte dei giovani imprenditori.

Gli arretri indicati appaiono sproporzionati se raffrontati con quelli previsti dall’art.15 L.R.78/76.

Gli arretri in parola possono essere disciplinati in sede di revisione del P.R.G., che può anche differenziare i pretesi arretri a seguito indagine di dettaglio del bene da tutelare.

Si richiamano, confermandole, le motivazioni già addotte a sostegno della Osservazione N. 04 ,oltre che alle motivazioni addotte a sostegno dell’emendato proposto dall’Amm.ne Com.le.

χ. Osservazione

In coerenza alle motivazioni addotte alla precedente lett. b) si propone di abbassare il Livello di tutela previsto da 2 a 1, con visualizzazione sulla planimetria allegata sotto **ALLEGATO A**, e riscrivere la prescrizione del terzo capoverso nel testo che segue:

“le eventuali nuove costruzioni destinate a funzioni residenziali, dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute; dovranno distanziarsi adeguatamente dalle sponde del torrente in modo che l’ osservatore percepisca l’ elemento paesaggistico in una dimensione ottico-spaziale che ne restituisca quanto più possibile la completezza e i rapporti tra i vari elementi costituenti; pertanto i comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa che proporzioni l’ arredo delle costruzioni alla valenza del bene da tutelare; ciò vale anche per l’ impianto di nuove serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito”.

N. 12 - N.T.A. – Art. 30 – Paesaggio Locale 10 “Scicli”.Comma 2. Paragrafo 10g.

a. Previsioni

La norma detta prescrizioni per l’area ricompresa all’ interno del perimetro del vincolo paesaggistico di Scicli e colline circostanti, imposto con D.A. n. 6353 del 24.09.1992.

Il penultimo periodo del secondo capoverso testualmente recita: “Non sono consentiti interventi di nuova edificazione esterni al perimetro attuale della città storica, in contiguità con questo”.

b. Motivazioni

La qualità attuale del paesaggio, ripetibile in aree territoriali confinanti e prossime, e per le quali il Piano non propone analogo livello di tutela, di certo non discende da casualità; ma da un uso corretto della normativa di riferimento.

Il vigente P.R.G. propone, per gli interventi nelle zone agricole e nel centro storico, una disciplina di tutela che, di fatto, ha già anticipato gli indirizzi contenuti nell' esaminando Piano.

Atteso che, con la semplice e puntuale applicazione delle norme vigenti, la qualità del territorio e del costruito è stata garantita, si ritiene sproporzionata la proposta tutela di Livello 2, almeno per il centro urbano di Scicli.

La previsione del penultimo periodo del secondo capoverso è generica, in quanto non precisa l'estensione spaziale da assegnare alla richiamata contiguità; è eccessivamente stringente in quanto: la perimetrazione del centro storico, all' epoca della redazione del P.R.G., è stata abbondantemente estesa ed imposta dalla Soprintendenza; le previsioni urbanistiche, riferibili alle aree esterne al perimetro del centro storico, sono state tutte condivise dalla Soprintendenza.

c. Osservazione

In coerenza alle motivazioni addotte alla precedente lett. b), si propone, con visualizzazione sulla planimetria allegata sotto **ALLEGATO A**:

- Confermare il Livello di tutela 2, e la proposta disciplina attuativa, sulle aree sottoposte al vincolo ambientale e paesaggistico imposto con D.A. n. 6353 del 24.09.1992 ma esterne al perimetro del centro storico di Scicli, e non classificate quale z.t.o. B;
- Con riferimento alle aree sottoposte al vincolo ambientale e paesaggistico imposto con D.A. n. 6353 del 24.09.1992 ed interne al perimetro del centro storico di Scicli o classificate quale z.t.o. B, abbassare il Livello di tutela da 2 a 1, confermando la proposta disciplina attuativa, ad eccezione del penultimo periodo del secondo capoverso che è da cassare.

N. 13 - N.T.A. – Art. 30 – Paesaggio Locale 10 “Scicli”. Comma 2. Paragrafo 10h.

a. Previsioni

La prescrizione si riferisce alle aree boscate di: Purromazza, Cozzo di Cassa, Cozzo Cavadduzzo, Sampieri, perimetrate, plausibilmente, in coerenza con i vincoli di rimboschimento imposti dall' Ispettorato Ripartimentale delle foreste oltre che con gli studi agricoli-forestali prodromici alla redazione del P.R.G.

Con riferimento all' area di Sampieri, si rileva sulla cartografia, Tav. 4 – Regime normativo, compatibilmente con la possibilità di apprezzamento che la scala di restituzione permette, una probabile imprecisione di rappresentazione: la sigla 10h è riproposta su un' area, con campitura verde, posta a Nord.

b. Motivazioni

L' area posta a Nord delle aree sottoposte a rimboschimento artificiale, evidenziata con campitura verde, e su cui è posta la sigla 10h, non è in atto sottoposta a rimboschimento artificiale, ed ha caratteristiche identiche all' area limitrofa posta a monte, sottoposta a Livello di tutela 1 e contraddistinta con sigla identificativa 10b.

Ritenuto logico non poter riferire, anche all'area in parola, la sigla 10h, risultando questa una previsione oggettivamente abnorme, si pone un problema concreto di classificazione, in quanto, in mancanza, l'area resterebbe priva di disciplina attuativa.

c. Osservazione

In coerenza alle motivazioni addotte, alla precedente lett. b), si propone:

Sottoporre al Livello di tutela 1, con disciplina attuativa quella del Paragrafo 10b, l'area posta a monte delle aree boscate di Sampieri, in coerenza alla visualizzazione sull' **ALLEGATO A**.

N. 14 - N.T.A. – Art. 30 – Paesaggio Locale 10 “Scicli”.Comma 2. Paragrafo 10i.

a. Previsioni

La prescrizione si riferisce ad una area, sulla fascia costiera tra le frazioni di Sampieri e Cava d' Aliga, posta a cavallo della S.P. n. 65 Cava d'Aliga-Sampieri.

b. Motivazioni

L' area presenta caratteristiche abbastanza disomogenee. Se certamente sono ad alta valenza paesaggistica, e quindi degni di alta tutela, le aree interne al realizzato Parco extra-urbano di Costa di Carro; altrettanto non può sostenersi per le aree esterne.

Il Parco extra-urbano di Costa di Carro è stato realizzato nell' ambito del POR Sicilia 2000-2006, con finanziamento a valere sulla Misura 1.11, che si riferiva ad interventi su aree ad alta valenza naturalistica quali i siti Natura 2000 ovvero percorsi di interconnessione di detti siti.

In sede di localizzazione del Parco extra-urbano di Costa di Carro, il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 113 del 27.09.2006, confermando analogo avviso espresso con Deliberazione n. 23 del 14.03.2003, ritenne di salvaguardare le esigenze manifestate, tra l'altro, da aziende agricole operanti nella zona.

Le preesistenze antropiche, realizzate in tempi non recenti, sono caratterizzate da qualità scadente e di certo non consona alla valenza della zona.

Prevalente è la presenza di manufatti connessi alla attività agricola, attività che nel periodo attuale di crisi del comparto non potrebbero di certo reggere stringenti norme di tutela.

Fondamentale, per il necessario recupero dell' area, è offrire alle aziende operanti la possibilità di riconversione delle attuali attività agricole, secondo un programma sostenibile, sia economicamente che temporalmente.

c. Osservazione

In coerenza alle motivazioni addotte alla precedente lett. b), si propone, con visualizzazione sulla planimetria allegata sotto **ALLEGATO A**:

- Confermare il Livello di tutela 3, con la proposta disciplina attuativa, limitatamente alle aree comprese all' interno del Parco extra-urbano di Costa di Carro;
- Sottoporre le aree esterne al Parco extra-urbano di Costa di Carro e poste all' interno del vincolo paesaggistico di Sampietri imposto con D.A. n. 5553 del 23.02.1993, a Livello di tutela 2, con disciplina attuativa come quella del Paragrafo 10f, nel testo discendente dalla osservazione N. 11:
- Sottoporre le aree esterne al Parco extra-urbano di Costa di Carro e poste all' esterno del vincolo paesaggistico di Sampietri, imposto con D.A. n. 5553 del 23.02.1993, con la eccezione di cui al successivo punto, a Livello di tutela 1, con disciplina attuativa come quella del Paragrafo 10b, nel testo discendente dalla osservazione N. 08:
- Sottoporre l'alveo del Torrente Corvo, fino allo sbocco a mare, a Livello di tutela 1, con disciplina attuativa come quella del Paragrafo 10c.

N. 15 – N.T.A. – ART. 42.”Costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale-turistico”. **Primo capoverso, ultimo periodo**

a. Previsione

L'ultimo periodo del primo capoverso impone, per le costruzioni, preventiva asseverazione da parte dell' Ispettorato Agrario o altro Ente preposto.

b. Motivazioni

La qualità attuale del paesaggio, di certo ripetibile in aree territoriali confinanti e prossime, e per le quali il Piano non propone tutele specifiche, di certo non discende da casualità; ma da un uso corretto della normativa di riferimento.

Il vigente P.R.G. propone, per gli interventi nelle zone agricole, una disciplina di tutela che, di fatto, ha già anticipato gli indirizzi contenuti nell' esaminando Piano.

Atteso che, con la semplice e puntuale applicazione delle norme vigenti, la qualità del territorio è stata garantita, si ritiene sproporzionata la richiesta preventiva asseverazione.

Le costruzioni nelle zone agricole sono da assoggettare ai limiti di cui al D.M.02.04.1968, n.1448, ed alle eventuali agevolazione di cui all' art .9 L. 10/77.

Risulta generica la pretesa asseverazione da parte dell' Ispettorato Agrario, non trovando specificazione nella esaminanda norma e riscontro nella normativa di riferimento.

La preventiva asseverazione potrebbe costituire un inutile appesantimento del procedimento e potrebbe essere facilmente aggirata a mezzo trasferimenti di proprietà oggettivamente complessi da monitorare.

c. Osservazione

Per le motivazioni addotte alla precedente lettera b), si propone di cassare l'ultimo periodo del primo capoverso.

N. 16 – Tavola di Piano n. 4 – Regime normativo

Per quanto precede, si propone di modificare le previsioni della esaminanda Tavola n. 4 in coerenza alle osservazione NN. 03-06-07-09-10-11-12-13-14, prima esposte e visualizzate sulla planimetria allegata sotto **ALLEGATO A** alla presente.

Le superiori osservazioni, progressivamente numerate da N. 01 a N. 16, comporteranno le conseguenti modifiche agli indirizzi, direttive e prescrizioni dei singoli Paesaggi locali di cui al Titolo III, occorrerà, in aggiunta, modificare le Tavole allegate al Piano, con riferimento particolare alla Tavola n. 4.

Scicli, li 23.12.2010

IL CAPO IX SETTORE URBANISTICA
F.to Ing. Spanò Guglielmo

L' ASSESSORE URBANISTICA
F.to Avv. Gentile Matteo

ALLEGATO "A"

N° OSSERVAZIONI

